

Assemblea Regionale Siciliana

CCCXXVI. SEDUTA

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 1950

Presidenza del Presidente Cipolla

INDICE

Pag.

Disegno di legge: «Riforma agraria in Sicilia» (401) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE 5161, 5163, 5172, 5174, 5175, 5177, 5178
5181, 5183, 5184, 5188, 5190, 5191, 5192, 5194, 5195
5197, 5198
FRANCHINA 5163, 5164, 5168, 5174, 5179, 5181, 5183
5184, 5186, 5190, 5191
CASTORINA, relatore di maggioranza 5163, 5175
MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste 5163, 5168, 5174, 5175, 5179, 5181, 5184, 5189
NICASTRO 5164, 5174, 5175, 5182, 5189, 5190
CASTROGIOVANNI 5164
CRISTALDI, relatore di minoranza 5170, 5176, 5177
5181, 5182, 5184, 5188, 5190, 5192
STARRABBA DI GIARDINELLI 5172, 5175, 5195
NAPOLI 5174, 5178, 5186, 5191, 5193,
LA LOGGIA, Assessore alle finanze 5175, 5179, 5181
5184, 5186, 5194, 5197
ALESSI 5176, 5177, 5183, 5185, 5187, 5191, 5192, 5193
5195
PANTALEONE 5177, 5196
COLAJANNI POMPEO 5177, 5180, 5181
BIANCO 5177, 5179, 5180, 5181, 5184, 5191, 5192, 5197
MONASTERO 5178
MONTALBANO, relatore di minoranza 5178
BENEVENTANO 5192, 5196
(Votazione nominale) 5174, 5179
(Risultato della votazione) 5175, 5179

Interrogazioni:

(Annunzio) 5109
(Svolgimento):
PRESIDENTE 5160, 5161
RESTIVO, Presidente della Regione 5160
CUFFARO 5160
MAJORANA 5161
ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione 5161

La seduta è aperta alle ore 16,40.

BENEVENTANO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BENEVENTANO, segretario:

« All'Assessore all'igiene ed alla sanità, per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati in occasione dei numerosi casi di febbre tifoidea, di cui alcuni mortali, che tanto seriamente preoccupano la popolazione di Buscemi, paese abbandonato nella miseria e nella sporcizia. » (1153)

FERRARA.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per conoscere i motivi per cui, a quattro anni circa della sua costituzione, il Consorzio acqua potabile Bosco-Etna sia ancora amministrato da un Commissario e non da un regolare Consiglio di amministrazione. » (1154) (L'interrogante chiede la risposta scritta)

COLOSI.

« Al Presidente della Regione e all'Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni, per sapere se intendano intervenire perché al più presto venga ricostruita sulla linea ferroviaria Menfi-Castelvetrano il ponte sul Beliciotto, eliminando l'attuale ponte provvisorio. »

«sorio costruito in sostituzione di quello distrutto dall'alluvione del 1931, per ovviare all'inconveniente del rallentamento dei treni che transitano sulla suddetta linea.» (1155)

CUFFARO.

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé annunziate saranno iscritte all'ordine del giorno, per essere svolte al loro turno; quella per la quale è stata chiesta la risposta scritta sarà inviata al Governo.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. La prima interrogazione è quella numero 1067 dell'onorevole Cuffaro al Presidente della Regione, per sapere se intende intervenire presso il competente Ministero, al fine di ottenere che i supplenti ed i gerenti postali che nel periodo di cinque anni abbiano dimostrato capacità e competenza, vengano regolarmente sistemati e tolti dallo stato di precarietà in cui tuttora sono tenuti.

Ha facoltà di parlare il Presidente della Regione, per rispondere a questa interrogazione.

RESTIVO, Presidente della Regione. Il Governo regionale non ha mancato di rivolgere vive premure al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per la sistemazione dei supplenti e gerenti postali, che nel periodo di cinque anni abbiano dimostrato capacità e competenza.

Il predetto Ministero, con lettera in data 18 settembre corrente anno, ha comunicato al riguardo quanto appresso:

« In relazione alla lettera sopra citata, si informa che già da tempo questo Ministero si è preoccupato di procedere ad una graduale sistemazione dei supplenti e gerenti delle ricevitorie postali. »

« Fu all'uopo emanato il decreto legislativo 30 maggio 1947, numero 652, che ebbe il precipuo scopo di favorire la sistemazione dei gerenti, con norme speciali applicabili una volta tanto, in deroga alle disposizioni del codice postale. »

« In applicazione di tali norme sono stati o saranno prossimamente nominati ricevitori ben 1321 fra i 3000 gerenti in servizio; e di essi 726 hanno ottenuto l'assegnazione di

una ricevitoria senza concorso, con anzianità minima di gerenza di tre anni. »

« E' stato inoltre di recente bandito un concorso e ne è in preparazione un secondo complessive 324 ricevitorie; concorsi ai quali sono ammessi, con qualsiasi anzianità gerenti ed i supplenti mutilati, invalidi combattenti, partigiani e reduci, con diritti di preferenza su tutti gli estranei all'Amministrazione. »

« Sono stati anche adottati provvedimenti per evitare la disoccupazione dei gerenti che abbiano almeno tre anni di servizio, e il licenziamento dei supplenti che non sia provocato da giusta causa. »

« Infine con la legge 29 aprile 1950, numero 229, è stato previsto all'articolo 12 che i posti di gruppo C vacanti nell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni siano messi a concorso, per grado iniziale e una volta tanto, tra il personale delle ricevitorie, con qualsiasi anzianità. »

« Aggiungasi che la sistemazione definitiva del personale di cui trattasi, che si inquadra nella riforma generale dell'istituto della ricevitoria, è attualmente oggetto di studio da parte di apposita Commissione paritetica presieduta dall'onorevole Sottosegretario di Stato. »

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuffaro, per dichiarare se è soddisfatto.

CUFFARO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, prendo atto senza riserve del pronto interessamento dell'onorevole Presidente della Regione per questa mia interrogazione. Dobbiamo tener presente che, mentre per siamo di sistemare nell'ambito della Regione tutti gli impiegati, ci sono gerenti e supplenti che non hanno alcuna posizione stabile, che vivono alla giornata e possono essere licenziati in qualsiasi momento. C'è gente che il supplente postale da 34 anni e può essere messa in mezzo alla strada senza alcun trattamento di quiescenza, all'infuori di quella misera pensione di invalidità e vecchiaia, tre-quattro mila lire al mese. Questa è tragica situazione dei supplenti e dei gerenti postali. »

Nella comunicazione del Ministero è detto che è stato fatto un concorso. Ebbene, è un'irrisione, signor Presidente della Regione. »

essario che Ella si renda conto di questa situazione: ci sono gerenti, che per diecine di anni hanno retto uffici postali importanti che ora debbono lasciare questi posti di grande responsabilità, per avere in cambio un trattamento di fame e di miseria. Mentre in tutte le altre amministrazioni gli stipendi sono alla pari con quelli di tutte le altre categorie di impiegati, nell'Amministrazione delle poste e telegrafi ci sono ancora paghe e pensioni di fame; i supplenti hanno ancora lo stipendio base di trecento lire al mese e arrivano, con tutti gli altri emolumenti, a 15-16 mila lire al mese. Ma c'è un altro inconveniente che pone questa categoria in uno stato di inferiorità: dei gerenti che per cinque, sei, dieci anni hanno gestito uffici di rilevante importanza, ora, vinto il concorso, devono lasciarli per assumere uffici di piccoli centri. In tal modo la carriera viene fatta a ritroso. Per queste ragioni, mentre prendo atto dell'interessamento del Presidente della Regione, che è stato sollecito per quanto riguarda la mia interrogazione, non mi posso dichiarare soddisfatto della risposta del Ministero e devo insistere, perché questa categoria negletta ed abbandonata sia veramente sistemata e posta alla pari con tutte le altre categorie di impiegati dello Stato.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni numero 1129 e 1137 dell'onorevole Cacciola, rispettivamente rivolte all'Assessore all'industria ed al commercio ed all'Assessore ai lavori pubblici, è rinviato per assenza degli assessori interessati.

Segue l'interrogazione numero 1139 dello onorevole Majorana al Presidente della Regione ed all'Assessore alla pubblica istruzione.

MAJORANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA. Prego l'Assessore di volere rinviare lo svolgimento dell'interrogazione ad altra data.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Non ho nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Allora lo svolgimento della interrogazione è rinviato ad altra seduta.

E' così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**Seguito della discussione del disegno di legge
« Riforma agraria in Sicilia » (401)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reta il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma agraria in Sicilia ».

Do lettura dell'articolo 11:

Art. 11.

Surrogazione dell'inadempiente.

« Qualora, prima della scadenza del termine assegnato per l'attuazione del piano particolare, risulti impossibile la tempestiva esecuzione delle opere prestabilite o quando, scaduto il termine, queste non siano eseguite, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste, su proposta dell'Ispettore provinciale, sentito il Comitato provinciale, autorizza l'Ente per la riforma agraria in Sicilia, o i consorzi di bonifica, se si tratta di terreni compresi nei relativi perimetri ad eseguire in tutto o in parte, in luogo e per conto dell'inadempiente, il piano particolare.

Ultimata l'esecuzione del piano l'Ente per la riforma agraria in Sicilia o il consorzio di bonifica ha diritto al rimborso della spesa sostenuta per l'attuazione del piano. In caso di mancato pagamento, si procede, secondo le norme contenute negli articoli 29 e seguenti della presente legge, al trasferimento coattivo di una parte del fondo il cui valore corrisponda alla somma dovuta. »

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Alessi:

sostituire al secondo comma dell'articolo 11 del testo della Commissione, quello del testo governativo, e cioè:

« Ultimata l'esecuzione del piano, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia od il Consorzio di bonifica ha diritto al rimborso della maggior somma tra la spesa sostenuta e l'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto delle opere di trasformazione. In caso di mancato pagamento si procede, secondo le norme contenute negli articoli 29 e seguenti della presente legge, al trasferimento coattivo di una parte del fondo il cui valore, calcolato in conformità dell'articolo 33 primo comma, corrisponda alla somma dovuta. »

aggiungere in fine i seguenti commi:

— Per l'esecuzione del piano particolare, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia entra nel possesso del fondo, senza obbligo di indennizzo alcuno al proprietario od a qualsiasi altro avente diritto.

Tale possesso, sempre senza obbligo di restituzione della fruttificazione o di indennizzo a favore del proprietario o di qualsiasi altro avente diritto, sarà mantenuto dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia fino all'effettivo rimborso della spesa per l'esecuzione del piano particolare, ovvero sino all'avvenuto trasferimento coattivo, ai sensi del precedente comma».

— dagli onorevoli Franchina, Nicastro, Pantaleone, Di Cara, Potenza, Ausiello e Bonfiglio:

sostituire al titolo dell'articolo il seguente:
« Sanzioni per gli inadempienti ».

sostituire alla seconda parte del primo comma, a cominciare dalle parole: « o i consorzi di bonifica » fino alla fine del comma, la seguente: « a procedere alle concessioni enfitetiche coattive o alle espropriazioni dei fondi ai quali si riferiscono i piani secondo le norme contenute negli articoli 29 e seguenti della presente legge e all'assegnazione mediante quotizzo ai sensi del titolo III della presente legge ».

sopprimere il secondo comma.

— dalla Commissione per la finanza:

nel primo comma sopprimere l'inciso: « su proposta dell'Ispettore provinciale »;

sostituire, nel primo comma, al verbo: « autorizza », l'altro: « dispone che »:

aggiungere, alla fine dell'ultimo comma, le parole: « ovvero espropria gli immobili dei proprietari inadempienti a favore del Consorzio che ne faccia richiesta o per attribuirli secondo le disposizioni del titolo III della presente legge ».

cominciare il secondo comma con le seguenti parole: « Ove fosse disposta la esecuzione in danno dell'inadempiente, ultimata ecc. ».

— dall'onorevole Cristaldi:

sostituire all'articolo 11 il seguente:

Art. 11.

« Qualora scaduti i termini assegnati per l'attuazione del piano particolare, le opere non siano state eseguite, le terre possono essere assegnate a cooperative a norma delle leggi sulle terre incolte, sempreché la cooperativa dia assicurazione per le opere previste ».

— dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico e Cosentino:

sostituire all'articolo 11 il seguente:

Art. 11.

Surrogazione dell'inadempiente.

« Qualora, prima della scadenza del termine assegnato per l'attuazione del piano particolare, risultati impossibile la tempestiva esecuzione delle opere prestabilite, o quando scaduto il termine, queste non siano eseguite, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste, senz'altro il Comitato provinciale, dispone che l'Ente per la riforma agraria in Sicilia o i consorzi di bonifica se si tratta di terreni compresi nei relativi perimetri, eseguano in tutto o in parte, in luogo e per conto dell'inadempiente, il piano particolare.

Ove ragioni tecniche ed economiche lo consigliano, l'Assessore dispone che i detti enti espropriino gli immobili dei proprietari inadempienti a favore del Consorzio che ne faccia richiesta o dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, e per attribuirli secondo le disposizioni del titolo III della presente legge.

Allorquando fosse disposta l'esecuzione in danno dell'inadempiente, ultimata l'esecuzione del piano, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia o il Consorzio di bonifica hanno diritto al rimborso della maggiore somma tra la spesa sostenuta e l'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto delle opere di trasformazione eseguitevi, con gli interessi.

In caso di mancato pagamento, si procede secondo le norme contenute negli articoli 28 e seguenti della presente legge al trasferimento coattivo di una parte del fondo il cui valore corrisponde alla somma dovuta.

Per l'esecuzione del piano particolare, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia entra nel possesso del fondo e lo ritiene, senza obbligo

indennizzo al proprietario ed a qualsiasi altro avente diritto.

Tale possesso è regolato dalle norme relative all'anticresi di cui agli articoli 1960 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

Nella ipotesi che il proprietario avesse bisogno di sussidio alimentare, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia può corrispondere allo stesso un assegno in ogni caso non superiore al 20% della fruttificazione per cetta al netto delle imposte. »

Al termine della seduta precedente è stato presentato il seguente altro emendamento dall'Assessore all'agricoltura ed alle foreste: *sostituire all'articolo 11 il seguente:*

Art. 11.

« Qualora, prima della scadenza del termine assegnato per l'attuazione del piano particolare, risulti impossibile la tempestiva esecuzione delle opere prestabilite, o quando, scaduto il termine, queste non siano eseguite, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste, su proposta dell'Ispettore provinciale, che deve procedervi su conforme parere del Comitato provinciale, autorizza l'Ente per la riforma agraria in Sicilia od i consorzi di bonifica se si tratta di terreni compresi nei relativi perimetri ad eseguire in tutto od in parte in luogo e per conto dell'inadempiente, il piano particolare. In tal caso l'Ente per la riforma agraria in Sicilia od i consorzi di bonifica possono immettersi in possesso e gestire i terreni da trasformare. »

Ove ragioni tecniche ed economiche lo consigliano, l'Assessore dispone che i detti enti espropriano gli immobili dei proprietari inadempienti, a norma dell'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a favore del Consorzio che ne faccia richiesta o dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, per attribuirli secondo le disposizioni del titolo III della presente legge.

Ove fosse disposta l'esecuzione in danno dell'inadempiente, ultimata la esecuzione del piano, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia od il Consorzio di bonifica ha diritto al rimborso della maggiore somma tra la spesa sostenuta e l'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto delle opere di trasformazione ed a permanere nel possesso dei terreni a garanzia del credito vantato. In caso di

mancato pagamento, si procede secondo le norme contenute negli articoli 29 e seguenti della presente legge al trasferimento coattivo di una parte del fondo, il cui valore corrisponde alla somma dovuta. »

L'onorevole Franchina insiste sul suo emendamento sostitutivo del titolo dell'articolo?

FRANCHINA. Certamente.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione?

CASTORINA, relatore di maggioranza. La Commissione è favorevole. A titolo personale propongo di sostituire alle parole: « per gli » la parola: « contro ».

FRANCHINA. Accetto la modifica.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Concordo con l'onorevole Castorina.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento Franchina ed altri sostitutivo del titolo dell'articolo nel seguente testo: « Sanzioni contro gli inadempienti ».

(E' approvato)

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Ritiro l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo testé comunicato dal Presidente e presento il seguente altro:

sostituire all'articolo 11 il seguente:

Art. 11.

« Qualora prima della scadenza del termine assegnato per l'attuazione del piano particolare, risulti impossibile la tempestiva esecuzione delle opere prestabilite, o quando, scaduto il termine, queste non siano eseguite, l'Assessore dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del Comitato provinciale, dispone l'espropria, a norma dell'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, della parte non trasformata dei terreni di proprietà dell'inadempiente eccedente gli ettari 150, la quale sarà assegnata secondo le disposizioni del titolo III della presente legge. »

Per la restante parte autorizza l'Ente per la riforma agraria in Sicilia o i consorzi di bonifica, se si tratta di terreni compresi nei relativi perimetri, ad eseguire, in luogo e per conto dell'inadempiente, la trasformazione ed i miglioramenti previsti dal piano particolare.

Per l'esecuzione di tali opere l'Ente per la riforma agraria in Sicilia o i consorzi di bonifica si immettono in possesso del fondo senza obbligo di indennizzo al proprietario o a qualsiasi altro avente diritto, e ne curano la gestione.

Nell'ipotesi che il proprietario avesse bisogno di sussidio alimentare l'Ente per la riforma agraria in Sicilia o il Consorzio può corrispondere alla stessa un assegno in ogni caso non superiore al 20% della fruttificazione percetta al netto delle imposte.

Ultimata la esecuzione delle opere, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia o il Consorzio di bonifica ha diritto al rimborso della maggiore somma tra la spesa sostenuta e l'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto delle opere di trasformazione eseguiti, nonchè a permanere nel possesso del terreno a garanzia del credito vantato e degli interessi, sino alla estinzione.

In caso di mancato pagamento si procede secondo le norme contenute negli articoli 29 e seguenti della presente legge al trasferimento coattivo di una parte dei 150 ettari rimasti al proprietario, il cui valore corrisponde alla somma dovuta. »

NICASTRO. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. L'onorevole Assessore all'agricoltura non può, secondo il regolamento, presentare ora un nuovo emendamento. Chiedo, comunque, che si verifichi il numero legale.

FRANCHINA. Chiediamo la verifica del numero legale.

STARRABBA DI GIARDINELLI. La verifica del numero legale può esser chiesta solamente per la votazione.

FRANCHINA. Noi abbiamo già votato sul titolo dell'articolo 11.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Per la prossima votazione chiederà la verifica del numero legale.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

CASTROGIOVANNI. Signor Presidente, l'amico onorevole Nicastro ha diritto ad chiarimento. Sono stati presentati parecchi emendamenti. Il Governo li ha esaminati e in sede di coordinamento dei vari emendamenti ha accettato parte di questi e così ha formulato un nuovo testo dell'articolo 11 che tiene conto degli emendamenti accettati.

Io ritengo che l'onorevole Milazzo, in sostanza, non abbia presentato un nuovo emendamento, ma abbia chiarito quale parte degli emendamenti già presentati ha accettato e quale parte ha respinto. L'Assemblea deciderà se approvare le parti accettate dal Governo e se si devono respingere quelle che, mancando nell'emendamento Milazzo, vengono con ciò stesso ritenute da questi inaccettabili.

BIANCO. Il Governo e la Commissione hanno facoltà di presentare emendamenti all'Assemblea.

CASTROGIOVANNI. Tanto più quando con questi emendamenti s'intende, in parte accettare emendamenti già presentati da altri. Questo si è fatto — onorevole Franchina, non sospetti di accordi segreti — per risparmiare all'Assemblea una confusione ed una tumultuosità di discussione che certo non sarebbe giovata all'andamento dei lavori.

POTENZA. Facciamo molte economie, in questa Assemblea!

FRANCHINA. Si dice che questo sia un compendio dei vari emendamenti, ma credo che sia una nuova insidia.

CASTROGIOVANNI. Credo che lei non ricordi gli emendamenti già presentati. Le posso chiarire di che cosa si tratta.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Questo emendamento non conosciuto perchè non è stato distribuito. La maggioranza si è riunita a parte ed ha stabilito di presentare un emendamento non conosciuto dall'opposizione per farlo votare a sorpresa. Così stanno le cose; questa è storia vecchia!

POTENZA. A caccia di ingenui!

19.

are

lente

ad un

recche

ati e

endat

osi h

1 che

ti.

in so

emem

degli

ato e

ecide

gover

man-

ngono

tabili

ssione

ati al-

iando

parte

a al-

china,

rispar-

d una

on sa-

ne. in

sia un

credo

i non

ti. Le

non è

o. La

stabi

on co

tare d

: stor

NICASTRO. E siccome non siamo ingenui, onorevoli colleghi, ho preso la parola per discutere l'articolo 11, così come ci è stato proposto nel testo della Commissione, ed i vari emendamenti che sono stati già presentati. L'ultimo emendamento portato a nostra conoscenza....

CASTORINA, relatore di maggioranza. E che è comprensivo degli altri emendamenti...

NICASTRO. Pensi, onorevole Castorina, è un emendamento presentato dall'onorevole Assessore all'agricoltura, che è stato distribuito all'ultimo momento. Noi conosciamo, fino ad ora, il testo proposto dalla Commissione, gli emendamenti presentati dall'onorevole Alessi, dagli onorevoli Franchina ed altri, dalla Commissione per la finanza, dagli onorevoli Napoli ed altri quello in precedenza presentato dall'onorevole Milazzo. E' stato poi presentato quest'altro emendamento dall'onorevole Milazzo, che, in un certo senso, comprendia gli altri emendamenti, che sono stati presentati, ma non il nostro. Dal titolo che si è votato noi comprendiamo che ci si orienta anche per l'espropriazione. Noi non chiediamo soltanto l'espropriazione, a parte il fatto che questa, così come è prevista, non è per nulla a favore di terzi, come prevede l'articolo 42 della legge sulla bonifica integrale. Il problema di fondo rimane quello che concerne il modo in cui l'Ente per la riforma agraria potrà eseguire i lavori, che non saranno fatti dagli inadempienti. Ed allora è bene rifarsi testualmente a quello che dice la legge sulla Cassa del Mezzogiorno, a quelle che sono le facoltà della Cassa, perché è chiaro che, se l'E.R.A.S. non sarà in condizione di eseguire i lavori degli inadempienti, ogni articolo della nostra legge resterà lettera morta e ogni intervento che abbiamo fatto in sede di discussione generale rimarrà, anche esso, lettera morta.

Onorevoli colleghi, secondo l'articolo 42 della legge sulla bonifica integrale, viene data facoltà ai ministri di assegnare ai consorzi di bonifica l'esecuzione dei lavori, come pure viene data facoltà di espropriare le proprietà ed assegnarle ai consorzi di bonifica, qualora questi lo avessero chiesto, e viene data facoltà di eseguire i lavori o assegnare la proprietà espropriata a terzi. Allora, per terzi si intendeva la possibilità di enti capitalistici, che potessero anche acquistare la proprietà

espropriata per apportarvi le necessarie trasformazioni richieste per l'esecuzione dei piani generali di bonifica. In atto abbiamo gli emendamenti proposti dall'onorevole Alessi dagli onorevoli Castrogiovanni e Napoli, che in sostanza tendono a stabilire che la trasformazione sarà eseguita dall'Ente per la riforma agraria a sue spese salvo successivo rimborso.

La critica di fondo che faccio è questa: l'E.R.A.S. in condizioni finanziarie di eseguire i lavori? Questo è il punto su cui richiamo la vostra attenzione. Non c'è dubbio che non lo è perchè lo Stato, a cui doveva rivolgersi per avere i mezzi finanziari, ha deciso di venire incontro semplicemente alle spese per la trasformazione di terreni espropriati e di assegnare questi lavori alla Cassa del Mezzogiorno. Dice l'articolo 5 della legge sulla Cassa del Mezzogiorno al penultimo comma.

« La cassa provvede altresì con propri fondi all'erogazione delle somme che, in dipendenza delle norme sulla riforma fondiaria saranno a carico dello Stato, per la trasformazione agraria dei terreni espropriati nell'Italia meridionale. »

CALTABIANO. Questo riguarda la Cassa del Mezzogiorno. Dobbiamo inserire nella nostra legge tale disposizione?

NICASTRO. Come si vede la Cassa verrà incontro soltanto per quei terreni che saranno espropriati e assegnati ai contadini; i terreni che saranno espropriati ma non assegnati ai contadini non avranno alcun aiuto dalla Cassa.

E' stato dimostrato ampiamente che, siccome l'Assemblea ha già deciso di obbligare i proprietari che possiedono più di 100 ettari alla trasformazione fondiaria, non c'è dubbio che avremo un campo di azione di circa 400 mila ettari e che ci saranno degli inadempienti. Facciamo un esempio semplice, che cento proprietari non eseguano la trasformazione. E' chiaro che l'Ente per la riforma agraria dovrebbe sostituirsi a questi cento proprietari e dovrebbe trovare i mezzi necessari per eseguire i lavori; nel contempo dovrebbe trovare cento imprese che li eseguano. C'è tutta una serie di procedure che l'Ente non è in grado di esperire. Questo per cento proprietari. Esaminando ora il problema finanziario nel suo complesso, osserviamo che si agisce su 400 mila ettari, il che, calcolando una spesa di 300 mila lire a ettaro implica l'impe-

go di una somma di centoventi miliardi. Supponendo che il 10 per cento sia inadempiente, noi dobbiamo avere la disponibilità di 12 miliardi. Mi sono limitato al 10 per cento, ma c'è stata una riserva dell'onorevole Starrabba di Giardinelli, il quale ha affermato di tenere che difficilmente i proprietari saranno in grado di eseguire i lavori. Comunque, andando al limite estremo sono 120 miliardi semplicemente per 400mila ettari, sempre tenendo presente che la trasformazione verrà imposta per le proprietà superiori ai 100 ettari. Ma siccome abbiamo votato che c'è la facoltà di abbassare i limiti a 50 ettari, queste cifre andrebbero aumentate. Tutto questo risulta, ripeto, da quei piani di massima che hanno avuto l'approvazione dell'onorevole La Loggia, allora Assessore all'agricoltura. Se poi per un momento volessimo considerare, sempre in base alle analisi dei prezzi riportata nei piani suddetti, il costo della trasformazione dei fondi a coltura irrigua, le cifre citate aumenterebbero ancora. (Commenti a sinistra)

Onorevole Presidente, il mio settore mi fa osservare che è assente il Governo, ed io non posso continuare a parlare. Tutto questo non è parlamentare ed io protesto.

POTENZA. In questo modo si può fare un monologo non un dialogo.

NICASTRO. Noi, onorevoli colleghi, abbiamo avuto occasione di discutere ieri delle opere di competenza privata che si debbono eseguire per la trasformazione fondiaria in Sicilia. Io ho qui il prospetto delle opere di competenza privata per cento mila ettari di superficie a coltura seccagna che fu eseguito mentre era Assessore l'onorevole La Loggia. Ieri la Commissione fece presente che non era opportuno specificare le opere e che non era opportuno votare gli emendamenti che avevamo presentato come articoli aggiuntivi 7 bis, 7 ter e 7 quater. Non vi è dubbio che, introducendo questi emendamenti, avevamo la intenzione di chiarire, riferendoci a quelli che erano i piani particolari preparati dall'onorevole La Loggia, quali sono, fra le opere da eseguirsi, quelle di competenza privata. In realtà i nostri erano degli emendamenti precisativi ed io leggerò i dati relativi alle opere di competenza privata, anche per dare una idea delle cifre che occorrono per la trasformazione fondiaria in Sicilia, sia che si

tratti di superficie a coltura irrigua, sia che si tratta di superficie seccagna! Mi riferisco alla coltura seccagna per una estensione di mille ettari; Strade interpoderali: chilometri 6, a lire 7 milioni al chilometro: lire 42 milioni; costruzione di numero 60 case per due milioni: lire 120 milioni; approvvigionamenti idrici di competenza privata: lire 120 milioni piantagioni su 100 ettari: lire 20 milioni.

Poi c'è la parte che riguarda le scorte vive e le scorte morte, sempre per un'estensione di mille ettari, abbiamo: per le scorte vive bestiame a lire 60 mila per ettaro: lire 60 milioni; e per le scorte morte: foraggi, quintal 10 mila a lire 2 mila: lire 2 milioni; ed ancora sementi 9 milioni, concimi 5 milioni, etc. per complessivi 60 milioni.

Complessivamente abbiamo 314 milioni per mille ettari, pari a 314 mila lire per ettaro in cui sono comprese le scorte vive e le scorte morte per 120 mila lire per ettaro che sono interamente a carico del proprietario privato. Le altre opere cui ho accennato, cioè strade costruzioni di case, approvvigionamento idrico e piantagioni, godono del contributo dell' Stato. Le strade godono del contributo del 7 per cento, le costruzioni di case del 50 per cento, gli approvvigionamenti idrici di competenza privata del 50 per cento e le piantagioni del 20 per cento. Cosicché su 314 milioni, circa 86 milioni vanno a carico dello Stato e circa 228 a carico dei proprietari. Debbo precisare che nelle direttive di trasformazione — così come sono state preparate per le altre zone e per la Sila — è compresa anche la necessità che siano insediate le scorte vive e le scorte morte; quindi anche queste scorte rientrano nei piani. Debbo ancora aggiungere che i dati e i prezzi da me citati si riferiscono al 1948, anno in cui fu discusso il piano Catania. Ora c'è un certo aumento. Comunque, con sufficiente approssimazione, si può considerare che, se dovessimo limitare i fondi al disopra dei 100 ettari l'obbligo della trasformazione, avremmo una spesa di cento miliardi. Se dovessimo invece abbassare tal limite, andremmo a 700 mila ettari per le superficie a coltura estensiva e quindi ad un' spesa di 700 mila per 300 mila e cioè circa 210 miliardi che non trovano possibilità di finanziamento da parte della Cassa per Mezzogiorno perché questa finanzia soltanto le opere di esclusiva competenza statale, cioè quelle che rientrano nei piani generali. E

per passiamo a considerare gli elementi che giocano per la trasformazione dei terreni a cultura intensiva ed a coltura irrigua, allora questi dati si moltiplicano. Secondo i dati forniti dal dottor Vincenzo Fiore, sotto il controllo dell'onorevole La Loggia, posso prospettare queste cifre riferite sempre a mille ettari: strade interpoderali, chilometri 12: lire 84 milioni; costruzioni di 180 case coloniche (qui le case aumentano) a lire 2 milioni: lire 360 milioni; approvvigionamenti idrici, sistemazione dei terreni: 100 milioni; canalizzazione, opere di ricerche e vasche di raccolta a lire 210 mila per ettaro: lire 210 milioni; piantagioni: lire 400 milioni; bestiame: lire 120 milioni; scorte morte: lire 120 milioni.

Complessivamente si tratta di 1 miliardo 320 milioni di cui 325 milioni a carico dello Stato, mentre a carico della proprietà privata circa 975 milioni di lire. Sono queste le cifre. Ebbene, l'Ente per la riforma agraria, ove il proprietario si dimostrasse inadempiente, dovrà trovare il modo di sostituirsi ad esso. Secondo le leggi passate il proprietario avrebbe potuto trovare il finanziamento attraverso un istituto di credito; ma il finanziamento non c'è stato, ragione per cui le leggi sono inoperanti. Secondo questa nostra legge, se il proprietario, in malafede o in buona fede, non esegue i lavori, i mezzi dovrebbe trovarli l'E.R.A.S. Questo è il problema che poniamo all'Assessore La Loggia.

Poi c'è il problema della organizzazione per l'esecuzione dei lavori.

L'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano ha già avuto assegnati quattro feudi espropriati e non si è dimostrato in grado di trasformarli, e per deficienza di mezzi e per deficienza di organizzazione; quindi v'è già una esperienza precedente. Io dirò quali sono questi feudi, dei quali l'Ente di colonizzazione non è stato in grado di compiere, di eseguire la trasformazione; si tratta dei feudi « Spatraci », « Borgo Lupo », « Mangalimenti », « Botte e Manale ». Per mancanza di mezzi finanziari, lo ripeto, e per mancanza di organizzazione, l'Ente non è stato in grado di eseguire la loro trasformazione.

Ammettiamo per un momento che vi siano cento proprietari terrieri i quali non esegano la trasformazione; in ottemperanza al disposto della legge l'E.R.A.S. dovrebbe sur-

rogarsi ai proprietari e provvedere ad approntare 100 organizzazioni particolari.

CALTABIANO. Ma non avverrebbe simultaneamente per tutti i fondi, la surroga. Questo è il punto.

NICASTRO. Non simultaneamente per tutti, ma certamente per molti. Tutto sta nel vedere a quale volume di impegni dovrà sbarcarsi l'E.R.A.S..

Abbiamo l'esperienza precedente ed appunto per questa esperienza ci siamo preoccupati di presentare il nostro emendamento. La legge del 1942 prevedeva la possibilità che agli inadempienti si surrogassero non soltanto i consorzi ma anche terzi; in tale legge, infatti, era previsto anche di estendere ad enti capitalistici l'assegnazione delle terre perché eseguissero i lavori di trasformazione.

Per essere aderenti alla Costituzione e soprattutto per un'esigenza sociale noi dovremo, nel caso in cui il proprietario inadempiente non sia in grado di operare la trasformazione, assegnare senz'altro le terre ai contadini che col proprio lavoro potranno trasformarle. Per queste ragioni ci siamo orientati verso l'enfiteusi, proponendo una norma che costituisce uno sviluppo della legge del 1942 in quanto si darebbe a terzi, ai contadini, sotto forma enfiteutica, quella terra che, appunto attraverso il lavoro dei contadini, potrebbe venire trasformata, conseguendosi in tal modo quel beneficio sociale cui dobbiamo pervenire e quel miglioramento culturale, quell'impiego di mano d'opera che è sancito nello Statuto siciliano. Questi sono i motivi che ci hanno indotto a presentare il nostro emendamento. Così come è formulata, la norma in esame non fa che peggiorare le analoghe disposizioni della legge sulla bonifica integrale; noi, dunque, ritorniamo alla nostra critica, fatta in sede di discussione generale, quando dicevamo che il titolo primo della legge in esame non fa altro che rendere inefficiente la stessa legge del 1942. Noi vogliamo assumere la nostra responsabilità, onorevoli colleghi, ed è per tale ragione che intendiamo chiarire la nostra posizione. Vi invitiamo, quindi, a considerare con particolare attenzione se non sia più conveniente e più giusto assegnare in enfiteusi coatta tutte le terre che il proprietario terriero privato, in Sicilia, non può trasformare. Questo è lo spirito del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'Assessore all'agricoltura ed alle foreste a dare ragione del suo emendamento.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Uno degli interventi più significativi nella discussione generale è stato quello dell'onorevole Nicastro, intervento che ha inteso soprattutto porre in evidenza la pretesa inconcludenza del titolo primo della legge in esame. Torno oggi a ripetere che ciò non è esatto. Da parte del Governo si è data al titolo l'importanza che voi, colleghi, ben conoscete; lo si è ritenuto cioè uno strumento che finalmente consenta di attuare la trasformazione in ogni lembo di terra della Sicilia, sia esso ricadente nei comprensori di bonifica o meno.

Un simile stato di incertezza, ed i vari dubbi nutriti ed espressi in diverse occasioni dall'onorevole Nicastro, possono, a mio avviso, essere fugati dalla semplice lettura del primo comma dell'emendamento testè presentato dal Governo. Credo che l'onorevole Nicastro sia il solo cui non sia stato possibile leggere lo emendamento, che è stato distribuito mentre egli era alla tribuna. Voglio dare lettura del primo comma dell'emendamento:

« Qualora prima della scadenza del termine assegnato per l'attuazione del piano particolare, risultati impossibile la tempestiva esecuzione delle opere prestabilite, o quando, scaduto il termine, queste non siano eseguite, l'Assessore dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del Comitato provinciale, dispone l'espropria, a norma dell'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, della parte non trasformata dei terreni di proprietà dell'inadempiente eccedente gli ettari 150, la quale sarà assegnata secondo le disposizioni del titolo III della presente legge ».

Si incomincia cioè con lo stabilire che il proprietario, nel caso in cui, o per ritardo o perchè gli sia impossibile, non dia attuazione al piano e non adempia a quanto è disposto nella legge, non ha più diritto a possedere oltre 150 ettari di terra e che tutta la parte restante viene sottoposta a conferimento. Si teme (credo di potere interpretare in questo senso qualche espressione usata da taluni deputati) si teme, dicevo, che questi terreni non vadano assegnati alle categorie elencate nel successivo articolo 32. Ma quando si stabilisce che, a norma dell'articolo 42 della legge

sulla bonifica integrale, la parte eccedente 150 ettari della proprietà di cui si riveli inadempiente sarà espropriata e che essa sarà assegnata secondo le disposizioni del titolo terzo, a mio parere ogni dubbio non può più sussistere e svanisce. Mi rivolgo particolarmente a lei, onorevole Nicastro, per tranquillizzarla.

FRANCHINA. Non può essere tranquillo come non lo sono io. Accetto il principio dell'espropria purchè resti fermo il principio del limite di 150 ettari.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il resto dell'emendamento non è di regolamentazione.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io accetto in linea di massima, il primo comma dell'articolo sostituito proposto non so se dal Governo o dal gruppo di deputati della maggioranza riunitasi in greto; lo accetto, però, limitatamente al concetto dell'espropria in favore dell'Ente per la riforma agraria, e ne dirò le ragioni. V'è anzitutto, una ragione di ordine politico, morale. Contro una situazione di fatto deprecata da secoli ed originata dall'ignoranza di determinate categorie di agricoltori, viene una legge che stabilisce l'obbligo di trasformazione. Il solo fatto (la ragione è *re ipsa*) che vi sia bisogno di questo piano di trasformazione dimostra con evidenza che il proprietario è stato negligente. Nonostante questo suo triste bagaglio di coltivatore negligente, egli però continua ad esserlo e mostra, quindi, una pervicacia, che non è solutamente degna di alcuna considerazione. Ebbene, a me pare che attraverso l'emendamento proposto dal Governo si abbia inviato al proprietario una considerazione eccellente. L'espropria, secondo il testo di questo emendamento, dovrebbe avvenire per parte non trasformata dei fondi del proprietario inadempiente eccedente i 150 ettari, mentre per la trasformazione non compiuta nella parte restante l'E.R.A.S. si sostituirà al proprietario.

L'Assemblea si renda conto che con l'adozione di questo genere, data la tenuità delle sanzioni, i proprietari, per la restante p-

ente
li in
i san
titol
10 pi
colar
nqui

quill
dell
io del
ed alle
è che

ono
massi
tutivo
ruppo
in se
l con
e per
igioni

poli
fatto
gnavia
inter
igo d
e è in
piano
za che
stante
re ne
e di
i è as
zione
ienda
invece
ecces
li que
per la
oprie
ettam
npiuta
uireb

n un
à nel
e pa

dei fondi, cioè a dire per estensioni da un ettaro sino a 150 ettari, saranno indotti a richiedere la surroga dell'Ente per la riforma agraria, poiché non è affatto vero che le eventuali spese sostenute in surroga da parte dello E.R.A.S. potrebbero obbligare i proprietari in misura tale da indurli a compiere direttamente le opere di trasformazione. Ed allora si verificherebbe il gravissimo inconveniente denunciato dall'onorevole Nicastro e verrebbe comprovata una volta di più la necessità di sanzioni drastiche, le quali, peraltro, non dovrebbero preoccupare la vostra sensibilità, onorevoli colleghi, appunto perché esse sarebbero applicate a quei proprietari che sono stati per diecine e diecine di anni negligenti e che continuano ad esserlo nonostante gli obblighi di natura politica, sociale e produttivistica, posti dalla nostra legge. Se invece approvassimo la regolamentazione proposta dall'emendamento del Governo, che trattamento useremmo loro? Noi diremmo ad un simile proprietario: tu sei negligente, ma, ciononostante, noi ingolfiamo il nostro organismo, che avrebbe tanto da fare in materia di suggerimenti e di assistenza tecnica, nel vicolo cieco della esecuzione di trasformazioni in surroga della tua negligenza.

Ma, colleghi, mi sembra che, in questo modo, piuttosto che punire si voglia premiare proprio la negligenza, attraverso la surrogazione. Il togliere al proprietario il fastidio dell'esecuzione diretta, dandogli il modo di farsi sostituire da questa specie di *longa manus*, è un principio che non possiamo accettare. Peraltro, l'Ente per la riforma agraria non potrà certamente eseguire tutte le opere in tempo utile, a meno che non si crei un organismo così pachidermico, così complesso, da potere abbracciare tutte le zone della Sicilia, avendo a disposizione un grande numero di tecnici, di cui in atto l'Ente di certo non dispone. Inoltre, occorrerebbe impiegare diecine di miliardi, perché le opere di trasformazione importerebbero una spesa di diecine e diecine di miliardi che non possiamo accettare. Io non mi so rendere conto...

BIANCO. Non spesa, ma anticipo: poi c'è il recupero.

FRANCHINA. Sono spese, onorevole Bianco, che, nonostante la surroga in gestione, non producono frutti se non a distanza di un certo periodo di tempo. L'Ente ha il diritto al

recupero delle spese, ma intanto dovrebbe approntare, o meglio dovrebbe avere la possibilità di approntare, le somme occorrenti espletare un'azione che comporti l'impiego di centinaia di migliaia di unità lavorative, come hanno detto l'onorevole Assessore e l'onorevole Bevilacqua. A meno di non intendere che l'attività dell'E.R.A.S. debba esser limitata ad un determinato fondo di «Tizio o di «Caio», con l'assunzione di qualche centinaio di operai — ciò che a mio avviso ridurrebbe il problema ad una questione, direi, di amministrazione familiare — ed a meno che non si pensi esattamente di porre il proprietario in grado di continuare la vita di quiete che ha condotto fino ad oggi.

Indubbiamente, ripeto, chi possegga fino a 150 ettari di terreno si farà sempre sostituire dall'E.R.A.S., considerando l'esiguità della sanzione per la negligenza dimostrata, sanzione che sarebbe costituita soltanto dalla richiesta, a titolo di indennizzo, del rimborso della somma eccedente, ove la spesa risultasse maggiore del migliorato. Se si considera che, in conseguenza di queste sanzioni veramente inefficienti, il proprietario di terreni estesi fino a 150 ettari ricorrerà in tutti i casi alla surroga per la trasformazione del suo fondo, non possiamo non avvistare, nelle norme che si propongono, una paralisi ed una anchilosì dell'Ente per la riforma agraria, che non avrà né tecnici né organi né, tanto meno, i mezzi finanziari per eseguire le trasformazioni.

Ed allora, allo scopo di dare un solido costrutto a questo articolo, non saremmo alieni dall'addivenire ad un punto d'incontro, sebbene, dal punto di vista morale, politico e sociale, noi potremmo validamente sostenere la necessità di applicare sanzioni maggiori, che possono essere giustificate dal persistere dell'atteggiamento negligente oltre che dal disamore alla terra e da una incapacità costituzionale a renderla socialmente produttiva, dimostrata dal proprietario. Indubbiamente possono verificarsi dei casi, nei quali dei proprietari di estensioni non superiori a 50 ettari non abbiano la possibilità economica di compiere le trasformazioni, specie ove si consideri che noi abbiamo stabilito che la ritardata o mancata ammissione ai contributi non esonerà il proprietario dell'obbligo di compiere la trasformazione. Ebbene, in tali casi l'Ente può, a ragione, sostituirsi al proprie-

tario. Noi riteniamo possibile conciliare un principio morale con un principio di carattere pratico, diminuendo ad un numero veramente limitato le unità fondiarie nella trasformazione delle quali l'E.R.A.S. debba surrogarsi al proprietario.

Se il Governo è disposto ad accedere al criterio secondo il quale sono sottoposte ad espropria in avore dell'E.R.A.S. le proprietà non trasformate, estese più di 50 ettari, noi non avremmo difficoltà ad associarci.

Io ritengo che colui il quale possegga 150 ettari di terreno sia da considerare un grosso proprietario, perché una estensione di 150 ettari è sempre un complesso di terra veramente notevole. Forse chi ne possegga migliaia considererà uno straccione chi ne abbia solo 150, ma 150 ettari costituiscono sempre il sostenimento di 50 famiglie contadine; ed io credo che rappresentino, quindi, un'estensione apprezzabile.

Noi non possiamo, quindi, considerare con particolare benevolenza un proprietario di estensioni di 150 ettari, rivelatosi negligente. La sanzione, o meglio l'agevolazione della surroga — la quale, come dicevo, può apparire nei confronti di questo grosso proprietario veramente inadeguata come sanzione ed inopportuna come agevolazione — diviene morale e giusta se applicata al piccolo e medio proprietario, che manca di disponibilità finanziarie, che non ha mezzi a disposizione per eseguire le opere di trasformazione. In questo caso, quando, cioè, si tratti di proprietà inferiori ai 50 ettari, noi saremmo favorevoli a concedere al proprietario tale particolare agevolazione; e dico « agevolazione » perché non ritengo possa considerarsi sanzione.

In verità il sottotitolo dell'articolo in esame parla di « sanzioni », ma il termine è assolutamente improprio. Vero è che, per un principio di ordine generale, il recupero dovrebbe farsi in base al valore minore tra speso e migliorato; ma non si può parlare di sanzioni solo perché si sono invertiti minimo e massimo e si fa pagare il massimo. Quando l'opera è condotta tecnicamente i due termini si dovrebbero equivalere perché altrimenti l'investimento non sarebbe produttivo.

In sostanza, questo emendamento non ci lascia tranquilli perché, se è vero, come è stato affermato da parte del Governo e da tutti i laudatori del disegno di legge in esame, che il primo e il secondo titolo debbono co-

stituire un avvio veramente ragguardevol che si dia lavoro ai contadini, ai bracciai ai ceti lavoratori isolani, se è vero tutto quanto, dobbiamo evitare che abbia a ripetersi la triste esperienza delle norme sancite nella legge del 1933 e rimaste lettera morta. Per troppo la maggioranza di questa Assemblea come sembra, non vede troppo di buon occhio una norma la quale, attraverso un funzionario sistema di sanzioni e controlli, preveda la già sancita sanzione atta a costringere i proprietari isolani di mentalità retriva a ben coltivare le loro terre. (Commenti)

Parlo, onorevole Starrabba di Giardine di coloro che non hanno ben coltivato; nessuno vuol negare che coloro i quali hanno trasformato e ben coltivato le loro terre siano « benemeriti »; ma le ricordo che stiamo considerando l'ipotesi di chi non vuole fare niente per migliorare la sua terra.

BIANCO. Tu pensi solo ai proprietari.

FRANCHINA. Non credo che l'onorevole Starrabba di Giardinelli o l'onorevole Bianco abbiano la pretesa di spezzare una lancia in favore di questi proprietari assentei.

BIANCO. Anche di quelli di Tortorici?

FRANCHINA. Per la verità, a Tortorici grossi agricoltori non ve ne sono.

Onorevoli colleghi, io ho concluso.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Signor Presidente, avendo letto l'emendamento stitutivo dell'articolo 11, presentato dall'Assessore all'agricoltura, in cui sono previste sanzioni contro gli inadempienti, non troppo eccessive difficoltà a condividere lo spirito dell'articolazione. Ritengo, però, che vi siano, tale emendamento, delle lacune, che devono essere colmate, e mi auguro che, sotto questo aspetto, lo stesso Assessore vorrà venirmi incontro. Una prima lacuna consiste nella conformità che verrebbe a stabilirsi nella propria espropria, come propone l'emendamento norma dell'articolo 42 del decreto 13 febbraio 1933, numero 215, ci si dovrebbe, a mio avviso, attenere anche per il caso in esame alle disposizioni del titolo terzo della presente legge.

volevamo adoperiamo, cioè, due metodi di esproprio: quello stabilito nella nostra legge, per il scorporo e quello previsto dall'articolo 42 della legge del 1933, per le opere di trasformazione. Appunto perchè unico è il fine della legge ed unica la massa di terra che va ad affluire ad una stessa destinazione, si deve, a mio avviso, far ricorso ad un criterio unico.

STARABBA DI GIARDINELLI. Ma questo proprietario è già stato sottoposto allo scorporo. La norma in esame riguarda il terreno residuo.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Ed io vorrei che nei confronti del proprietario venga applicata sempre la stessa procedura, sia che egli incorra nello scorporo a norma del relativo titolo della legge in esame sia che incorra nell'espropria per inadempienza. Io vorrei che uguale metodo di procedura venisse adottato a carico dello stesso proprietario, anche perchè non si debba far ricorso a due procedure, a due tribunali, a due giudizi, a due metodi diversi. Sto facendo un'eccezione che ritengo abbia fondamento e che voi, onorevoli colleghi, potrete accettare o meno.

Una seconda questione è la seguente: che cosa avviene, se il proprietario non esegue la trasformazione? Avviene che la parte che supera i 150 ettari viene espropriata — e su questo siamo tutti d'accordo —, mentre, per la restante parte, l'Ente per la riforma agraria si surroga al proprietario, compie le opere di trasformazione ed, ove il proprietario non operi il rimborso, procede alla vendita del terreno per una parte equivalente all'ammontare delle spese affrontate.

Io sono d'accordo su quanto si dispone nell'articolo sostitutivo presentato dal Governo, però non vi è dubbio che in un determinato momento ci potremo trovare in una situazione senza uscita: cosa avverrà se la procedura di espropria andrà per le lunghe e l'Ente per la riforma agraria non disporrà tempestivamente dei mezzi tecnici e finanziari per surrogarsi ai proprietari nella trasformazione di quei fondi o di quelle parti di fondi non eccedenti i 150 ettari?

Badate, onorevoli colleghi, che si tratta di un problema di tempo. L'E.R.A.S. — io mi chiedo — disporrà tempestivamente di mezzi occorrenti per sostituirsi al proprietario nel compimento delle opere e quindi per immettersi nel processo di trasformazione?

Io ritengo che in casi del genere, nelle more del giudizio di espropria o di surroga delle terre dovrebbero, temporaneamente e fino al compimento delle trasformazioni, essere concesse a cooperative di contadini che dia garanzia di adempiere agli obblighi culturali e di miglioramento. Che cosa intenderei evitare, con tale proposta? Vi è una questione che riguarda la destinazione delle terre espropriate — e su questo siamo tutti d'accordo — ma vi è anche la possibilità di una interruzione della trasformazione nel caso di una ritardata surroga o addirittura di mancata surroga da parte dell'E.R.A.S. in dipendenza di una deficienza di mezzi finanziari.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Ed allora si concederebbero interinalmente?

CRISTALDI, relatore di minoranza. Esatto interinalmente. Ove l'Ente per la riforma agraria non sia in grado di sostituirsi al proprietario inadempiente — semprechè l'inadempienza vi sia e la mancata trasformazione sia accertata — le terre siano concesse interinalmente alle cooperative di contadini, onde garantire che, frattanto, verrà compiuta una trasformazione socialmente utile.

Pertanto, intendo modificare il mio emendamento nel senso che nelle more della procedura di espropria di assegnazione e di surroga, la mancata esecuzione importi la temporanea concessione delle terre alle cooperative dei contadini che diano affidamento per una regolare gestione.

Ritengo che in questo modo sia possibile ovviare alle lagnanze mosse da alcuni; la sola preoccupazione è questa: che l'E.R.A.S. non disponga di mezzi sufficienti.

CALTABIANO. Troveremo i mezzi. Quando due anni fa io sostenni che ci occorrevano 250 miliardi, mi si è risposto che io portavo queste cifre per spaventare. L'ha detto l'onorevole Colajanni. (Commenti)

COLAJANNI POMPEO. Ben altro era il criterio cui si informava il nostro disegno di legge sulla riforma agraria fondato essenzialmente sull'enfiteusi. E' chiaro che, seguendo l'orientamento da voi voluto, tutti i termini, anche e specialmente finanziari, si spostano se si voglia veramente utilizzare tutto il potenziale di lavoro non impiegato in Sicilia. (Interruzione dell'onorevole Caltabiano)

CRISTALDI, relatore di minoranza. Onorevole Caltabiano, la prego; io sostengo una tesi che non è in contraddizione con quella da lei già sostenuta. Ho detto: fino a quando l'E.R.A.S. non risulti in grado di sostituirsi al proprietario facciamo che le terre da trasformare vengano affidate alle cooperative contadine; se, invece, l'E.R.A.S. sarà in grado di sostituirsi ciò non avverrà. Ove l'E.R.A.S. — mi domando — per decenni non disponesse dei mezzi necessari come resterebbero queste terre?

Ed allora, una volta redatto ed approvato un piano di opere di trasformazione, una volta accertato che queste opere non sono state eseguite e quindi — questo mi pare evidente — che ricorrono gli estremi dell'insufficiente coltura, stabiliamo che le terre, nelle more o del giudizio di espropria e di assegnazione o della surroga da parte dell'E.R.S., siano assegnate alle cooperative dei contadini.

Solo una tale sostituzione può lasciare completamente tranquilli ed eliminare ogni lacuna. Se in questo momento io avessi la certezza che l'Ente per la riforma agraria è pienamente in grado di sostituirsi al proprietario non muoverei alcuna eccezione, ma, poichè un dubbio in tal senso esiste, facciamo in modo che queste estensioni di terra non restino in vacanza di destinazione produttiva ma siano assegnate alle cooperative dei contadini.

Concordo, pertanto, sull'articolo sostitutivo proposto dall'Assessore all'agricoltura, ma insisto perchè esso venga completato con la aggiunta da me suggerita, che funga da garanzia.

Noi non vogliamo dire che, in ogni caso, le cooperative siano da preferirsi all'Ente per la riforma agraria e che questo non debba procedere alla trasformazione. Alla surroga si provvederà secondo quanto è disposto in questo articolo, ove ciò non sia possibile; ma, ove dovessero determinarsi vacanze di produzione, ove l'E.R.A.S. non fosse in grado di sostituirsi o di provvedere all'espropria, le terre non siano lasciate al proprietario, ma affidate ai contadini.

Accogliendo questa aggiunta la garanzia sarebbe, a mio avviso, completa e dal punto di vista sociale e dal punto di vista utilitario, dal punto di vista cioè dell'effettiva attuazione della riforma.

Ho preso la parola non solo per esprimere il mio giudizio sull'articolo sostitutivo pro-

posto dall'Assessore all'agricoltura, ma anche per parlare sul mio emendamento e protestare la opportunità di coordinare in una formulazione i concetti nell'uno e nell'altro espressi. Si avrebbe in tal modo una norma veramente efficiente e completa, in quanto non contraddire, anzi confermando tutte le disposizioni previste dall'articolo sostitutivo del Governo, si eliminerebbe il dubbio che la norma possa avere un'efficacia solo parziale per impossibilità tecnica o per carenza di mezzi da parte dell'E.R.A.S.. Prevediamo onorevoli colleghi, ove ciò si verifichi, una concessione provvisoria a quelle cooperative dei contadini, che siano più degne di conseguire le opere di trasformazione in mancanza di un intervento valido e tempestivo degli stessi a ciò preposti.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ci siamo di parlarne.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Anche io ritengo consigliabile che si apportino modifiche all'articolo 11. Sarebbe opposto a mio parere, che il primo comma, anziché ammettesse l'ipotesi della forza maggiore,

Trovo, cioè, opportuno che, ove si riscontri una inadempienza, si accerti se tale inadempienza è dovuta a colpa del proprietario o a cause di forza maggiore.

NAPOLI. Chi è costretto da forza maggiore non è inadempiente.

STARRABBA DI GIARDINELLI. D'accordo; non sarebbe male, però — mi permetto di dire — che questo concetto fosse specificato nella legge, anche se ciò possa sembrare superfluo.

PRESIDENTE. L'emendamento del Governo non è abbastanza chiaro; in esso si dice: «...lora... risulti impossibile...».

STARRABBA DI GIARDINELLI. Si tratta di cosa ben diversa: il primo comma dell'emendamento del Governo stabilisce che qualora risulti impossibile eseguire tutte le opere prestabilite, l'Ente per la riforma agraria, ancor prima dello scadere del termine previsto per l'esecuzione completa delle stesse, è autorizzato ad eseguire per conto di chi non è inadempiente il piano particolare. Con questa disposizione, in sostanza, si dà la possibilità

18

di applicare la sanzione non soltanto quando le opere, scaduto il termine, non siano state eseguite, ma anche quando risulti che esse non potranno essere eseguite entro il termine prestabilito.

L'onorevole Napoli ha affermato che è perfettamente inutile prevedere nella legge il caso di forza maggiore; io ritengo invece necessario che la legge sia precisa al riguardo. L'articolo potrebbe, ad esempio, iniziarsi così: «Esclusi i casi di forza maggiore, qualora, prima della scadenza del termine assegnato...».

Io credo che una simile precisazione non possa nuocere alla legge, ed anzi, poichè giova alla sua chiarezza giuridica, debba essere accolta da tutta l'Assemblea.

CASTROGIOVANNI. E' un modo di eludere la legge.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Lei vuole escludere i casi di forza maggiore e imputarli a qualcuno?

CASTROGIOVANNI. Il caso di forza maggiore è fortuito.

FRANCHINA. Si assolve anche l'imputato di omicidio nel caso di forza maggiore.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Desidero inoltre rispondere alle osservazioni mosse dall'onorevole Cristaldi, il quale vorrebbe che non si facesse il richiamo alla legge del 1933. Io vorrei ricordare all'onorevole Cristaldi che l'espropriazione prevista nella nostra legge di riforma agraria per il conferimento dei terreni è cosa diversa da quella che si vuole comminare come sanzione nell'articolo in esame e che, quindi, è opportuno per tale sanzione richiamarsi, piuttosto che alla nostra legge, a quella sulla bonifica integrale che prevede appunto l'espropria per inadempienza degli obblighi di trasformazione. Devo dire poi, circa la proposta dell'onorevole Cristaldi relativa alle cooperative, che la immissione delle cooperative nei fondi varrebbe soltanto a dare la certezza assoluta che non verranno praticate né la trasformazione né la buona conduzione.

ADAMO IGNAZIO. Questa è una sua illazione personale.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Almeno per quanto riguarda la trasformazione ciò è pacifico perché le cooperative non potrebbero

essere obbligate a compierla. Vorrei poi ricordare che la legge, nei suoi vari titoli crea diversi obblighi. Può darsi che il proprietario sia inadempiente ai fini della trasformazione, ma che possa non esserlo ai fini del secondo titolo, il quale tratta della buona conduzione; ed allora, se un proprietario si trova nelle condizioni di non avere compiuto la trasformazione ma di avere adempiuto agli obblighi della buona conduzione, non c'è nessuna ragione per la quale debba subentrargli la cooperativa.

Ove si preveda il decorso di un certo periodo di tempo prima che l'Ente per la riforma agraria possa compiere la trasformazione ed ove il proprietario dia affidamento di saper condurre i suoi terreni secondo le direttive ed i criteri sanciti dal secondo titolo e che si riferiscono alla buona conduzione, può continuare, se per le modalità occorrenti o per altre cause le trasformazioni dell'E.R.A.S. dovessero subire dei ritardi, a rimanere il conduttore del fondo, del quale resterà proprietario, una volta ultimata la trasformazione.

Vorrei aggiungere che rimarrà proprietario solo di una parte dei terreni, perché, secondo quanto dispone il primo comma, la parte del fondo eccedente i 150 ettari sarebbe senz'altro espropriata.

Se dobbiamo includere e prevedere nello articolo in esame una sanzione ai fini produttivistici, dobbiamo anche avere la sicurezza e la massima garanzia che questi fini verranno effettivamente perseguiti.

La immissione delle cooperative, io affermo, non varrebbe che a ritardare l'attuazione della trasformazione e del miglioramento. Basti ricordare che la legge prevede la possibilità, da parte di un proprietario che abbia intenzione di trasformare i propri fondi, di estromettere i conduttori affittuari, coloni o cooperative. Appare quindi evidente che la presenza di una cooperativa in un fondo soggetto a trasformazione può non essere compatibile con le trasformazioni stesse; per tali motivi io sono contrario a quanto affermato dall'onorevole Cristaldi.

Evidentemente l'onorevole Cristaldi, quando si è dichiarato favorevole all'articolo che riguarda le sanzioni, ha dimenticato che tali sanzioni, peraltro gravissime, tendono al rispetto della produttività e devono quindi ve-

nire applicate nella ipotesi in cui qualche proprietario venga a trovarsi nella condizione di non favorire il maggiore sfruttamento del suolo stesso (ed in tal caso, in effetti, bisogna riconoscere la necessità di applicare all'inadempiente una sanzione grave). Concludo invitando ancora una volta l'Assemblea a precisare meglio il concetto dell'inadempienza escludendo i casi di forza maggiore.

PRESIDENTE. Onorevole Napoli, insiste nel suo emendamento?

Desidero inoltre sapere se la Commissione per la finanza insiste nel suo emendamento.

NAPOLI. Signor Presidente, sia a nome dei firmatari degli emendamenti Napoli ed altri, sia a nome della Commissione per la finanza, dichiaro che gli emendamenti da noi presentati sono compresi nell'emendamento sostitutivo dell'articolo 11 testé presentato dall'onorevole Milazzo, che è stato concordato con i presentatori degli emendamenti stessi.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Cristaldi ha rinunciato all'emendamento già presentato ed ha presentato il seguente altro emendamento, che porta anche le firme degli onorevoli Franchina, Pantaleone, Nicastro e Montalbano:

aggiungere all'emendamento Milazzo, sostitutivo dell'articolo 11, il seguente comma:

« Nelle more delle procedure di espropri o di surroga, le terre debbono essere assegnate alle cooperative di contadini che ne facciano richiesta ai sensi delle vigenti disposizioni sulle terre incolte ».

Comunico, altresì, che l'onorevole Starrabba di Giardinelli ha presentato il seguente altro emendamento firmato anche dagli onorevoli Majorana, Stabile, Lanza di Scalea, Lo Manto e Sapienza:

aggiungere all'emendamento Milazzo, sostitutivo dell'articolo 11, dopo le parole: « risult impossibile » le altre: « salvo i casi di forza maggiore ».

FRANCHINA. Chiediamo, nel caso in cui si dovesse passare ai voti, l'emendamento Milazzo sia votato comma per comma.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Mi associo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Franchina, Nicastro ed altri insistono nel loro emendamento?

FRANCHINA. Noi insistiamo perché nostro emendamento è più radicale.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento ma di porlo in votazione:

sostituire alla seconda parte del primo comma, a cominciare dalle parole « o consorzio bonifica » fino alla fine del comma, la seguente: « a procedere alle concessioni eniteut coattive o alla espropriazione dei fondi quali si riferiscono i piani secondo le norme contenute negli articoli 29 e seguenti e presente legge e all'assegnazione medi-quotizzo ai sensi del titolo III della presente legge » e conseguentemente sopprimere il secondo comma.

NICASTRO. Chiediamo che sia votato appello nominale.

(La richiesta è appoggiata)

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per appello nominale degli emendamenti: gli onorevoli Franchina, Nicastro ed altri al primo ed al secondo comma dell'articolo.

Procedo, pertanto, all'estrazione a sorte nominativo del deputato da cui avrà il voto: l'appello nominale: risulta estratto il nominativo del deputato Gugino.

Prego il deputato segretario di procedere all'appello, cominciando dal deputato Gu-

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole; no, contrario.

BENEVENTANO, segretario, fa l'appello. Rispondono sì: Adamo Ignazio - Ausiello - Bonfiglio - Bosco - Colajanni Pompeo - Caccia - Cortese - Costa - Cristaldi - Cuffaro - D'Antonio - Franchina - Gallo Luigi - Gugino - Presti - Mare Gina - Marino - Mineo - Napolitano - Montalbano - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Potenza - Taormina.

Rispondono no: Adamo Domenico - - - - - Alessi - Ardizzone - Barbera Gioacchino - Barbera Luciano - Beneventano - Bevilacqua - Bianco - Bongiorno - Borsellino Castellano - Cacciola - Caltabiano - Castiglione - Cicali - Castrogiovanni - Cosentino - D'Antonio - D'Antoni - Faranda - Ferrara - Germignani - - - - -

ganti Ines - Giovenco - Guarnaccia - La Soglia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Majorana - Marchese Arduino - Manno - Monastero - Napoli - Pellegrino - Petotta - Restivo - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Verducci Paola.
E' in congedo: Dante.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(I segretari procedono al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione nominale sull'emendamento Franchina, Nicastro ed altri al primo ed al secondo comma dell'articolo 11:

Votanti	70
Favorevoli	25
Contrari	45

(L'Assemblea non approva)

Riprende la discussione.

ALESSI. Signor Presidente, i miei emendamenti non si discutono?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. All'inizio della seduta ho detto che il testo che leggevo era compilato tenendo conto di vari emendamenti fra i quali anche quello dell'onorevole Alessi. In merito allo emendamento testè presentato dall'onorevole Starrabba di Giardinelli e da altri, devo dichiarare che secondo me è una ripetizione, e che pertanto non posso accettarlo.

CASTORINA, relatore di maggioranza. Il concetto dell'emendamento deve intendersi compreso nell'articolo sostitutivo presentato dal Governo.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ritiene che l'emendamento sia superfluo?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Trovo che è una ripetizione.

BIANCO. Dato il chiarimento del Governo, credo che sia superfluo inserirlo.

PRESIDENTE. *Intesta l'emendamento a Giardinelli?*

STARRABBA DI GIARDINELLI. Dopo i chiarimenti del Governo e della Commissione, lo ritiro.

PRESIDENTE. Possiamo passare allora alla votazione, per singoli communi dell'emendamento del Governo.

COLAJANNI POMPEO. C'è l'emendamento Cristaldi.

PRESIDENTE. Quello è un comma aggiuntivo, e pertanto sarà votato a parte.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Sul primo comma dell'emendamento Milazzo vorrei pregare il Presidente di consentirmi di dire una parola, anche per esprimere un'idea che era stata concretata d'accordo con alcuni colleghi: per rendere aderente questo articolo sia al sistema della nostra legge, sia all'articolo 42 della legge di bonifica, si dovrebbe dire: « dispone che l'Ente per la riforma agraria in Sicilia espropri » e non « dispone la espropria ». Poichè questa dizione non risulta nel testo, mi sono permesso di chiedere la parola.

NAPOLI. Nel primo testo dell'emendamento si usava proprio questa dizione.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il rilievo dell'onorevole La Loggia è esatto. Accetto la modifica.

NICASTRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Noi voteremo favorevolmente al primo comma, perchè esso, così come è compilato, demanda al titolo terzo l'assegnazione delle terre espropriate lasciando imprevedibile la questione se le terre debbano essere assegnate o no con indennità di espropria e quindi in proprietà o, come noi sostiamo, in enfiteusi. Noi voteremo in senso favorevole al comma, ripetendo, in quanto restava salva e impregiudicata la forma dell'assegnazione delle terre, che noi chiediamo che avvenga in enfiteusi, ai contadini.

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Signor Presidente, la prima parte di questo comma riprende un tema da me ampiamente svolto nell'intervento che ebbi la ventura di fare in sede di discussione generale. Io ho proposto il seguente articolo aggiuntivo 41 bis:

« Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, qualsiasi proprietà di terreni e qualsiasi azienda agraria di tipo latifondistico eccedente l'estensione di cento ettari, il cui sistema di coltivazione, per qualsiasi motivo, non si trovasse ad essere stato trasformato da estensivo in intensivo, sarà espropriata da parte dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia nei modi e per gli effetti degli articoli 18, terzo e quarto comma, 29 e seguenti del presente titolo ».

La votazione di questo primo comma dello emendamento governativo sostitutivo dello articolo 11...

CRISTALDI, relatore di minoranza. ... non pregiudica l'altro.

ALESSI. Non si comprende se l'emendamento in esame prescinda dall'articolo 41 bis da me proposto o intenda sostituirlo. La prima ipotesi non mi sembra molto ortodossa, perchè la materia è identica e i presupposti sono gli stessi.

La votazione dell'uno articolo influisce sulla votazione dell'altro, perchè con questa votazione dell'articolo 11 sarebbe preclusa la discussione dell'articolo 41, mentre vi è qualche differenza non solo nell'articolazione ma anche negli effetti dei due articoli; pertanto, per un migliore coordinamento del nostro lavoro, o si pone in discussione adesso anche il mio articolo aggiuntivo 41 bis o si rimanda la trattazione di questa parte dell'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 11 a quando si discuterà l'articolo 41 bis. La materia, infatti, mi pare identica, e non, come crede l'onorevole Cristaldi, diversa; e quindi ritengo che, una volta votato questo articolo, io dovrei rinunciare all'altro.

Non potrei sostenere due limiti, l'uno dopo l'altro, per la stessa causa e come effetto della stessa determinazione legislativa.

FRANCHINA. L'articolo 41 bis è più radicale. (Commenti)

STARRABBA DI GIARDINELLI. Si in sede di votazione.

ALESSI. Non dico che il mio emendamento è più o meno radicale; dico che o si dicono entrambi ora, o si discutono entrambi dopo. Non è possibile discutere prima quelli e poi l'altro.

CRISTALDI, relatore di minoranza. C'è diritto di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. S'è del parere che l'emendamento dell'onorevole Alessi debba essere discusso ora, ma che munque non si possa affermare che, votata comma in esame, la discussione dell'emendamento Alessi rimanga preclusa. In questa comma, infatti, si parla di inadempimento particolare di trasformazione e l'emendamento Alessi di inadempienza all'azionale coltivazione del suolo disposta dalla nostra legge.

STARRABBA DI GIARDINELLI. No

CRISTALDI, relatore di minoranza. L'uno emendamento si parla di non colti nell'altro si parla di non trasformato; quindi non è vero che l'emendamento dell'onorevole Alessi possa essere assorbito da questo comma.

BIANCO. La questione si esaminerà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. La questione si deve chiarire ora, perchè ammette la preclusione bisogna discutere questo emendamento Alessi. Non c'è dubbio che noi non possiamo dimenticare un emendamento importante come quello dell'onorevole Alessi, il quale in maniera più ampio e con misure più restrittive pone dei vincoli sulla proprietà. Quindi per mozione mia chiedo che la Presidenza specifichi se questo primo comma è preclusivo ad una ulteriore trattazione dell'emendamento dell'onorevole Alessi; in questo caso chiedo che l'emendamento dell'onorevole Alessi sia trattato.

COLAJANNI POMPEO. Bisogna chiudere. (Commenti)

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla Pubblica istruzione. Non si può parlare di chiusione.

BIANCO. La questione doveva essere posta prima.

PANTALEONE. Chiedo di parlare.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Si può parlare soltanto per dichiarazione di voto, siamo in sede di votazione; io ho il diritto di vedere osservato il regolamento.

COLAJANNI POMPEO. Bisogna chiarire.

PANTALEONE. Se l'onorevole Starrabba di Giardinelli mi consente, vorrei fare osservare che l'emendamento Alessi è certamente connesso con l'articolo che stiamo discutendo ed è ugualmente certo che esso si preoccupa di stabilire un termine — che manca nello articolo presentato dall'Assessore — e di risolvere due problemi: quello della coltivazione e quello della trasformazione. Difatti, esso parla di «sistema di coltivazione» non si limita dunque alla trasformazione, ma si riferisce alla coltivazione e alla trasformazione.

Poichè la votazione di questo articolo che stiamo esaminando precluderebbe la possibilità di discutere l'articolo 41 bis, presentato dall'onorevole Alessi, io faccio formale proposta, onorevole Presidente, che esso venga prelevato e discusso insieme all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo parere su questa proposta.

STARRABBA DI GIARDINELLI. E' finita la votazione?

MONTALBANO, *relatore di minoranza*. La questione è se l'emendamento è preclusivo o no.

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ma eravamo in sede di votazione; si era già alle dichiarazioni di voto.

ALESSI. Qui si pone una questione delicata. Un settore dell'Assemblea ritiene che il mio emendamento sia diverso da quello in discussione e che, perciò, votato quest'ultimo, si possa più tardi votare anche il mio emendamento.

Io non lo ritengo; anzi ritengo sia mio dovere ritirare l'emendamento una volta votato quello del Governo che è ora in esame. Però

non potrei ritirarlo, senza che prima l'Assemblea esamini l'uno e l'altro, poichè la differenza tra i due emendamenti è indiscutibile; mi pare doveroso che si scelga l'uno o l'altro.

PRESIDENTE. Secondo il regolamento si deve votare l'emendamento del Governo. Il resto si vedrà in seguito. (Commenti)

FRANCHINA. La questione di procedura viene tirata in ballo quando c'è un emendamento più radicale.

COLAJANNI POMPEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLAJANNI POMPEO. Il problema della preclusione è stato posto dallo stesso onorevole Alessi, che anzi ha fatto una dichiarazione manifestando la sua opinione differente da quella di coloro che pensano che la preclusione non ci sia.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Non si può parlare di preclusione in questa incertezza di opinioni, è evidente che è necessaria una discussione preliminare sulla preclusione, anche perché si deve sapere con chiarezza prima del voto se l'emendamento Alessi rimarrà precluso in caso di approvazione di questo primo comma.

PRESIDENTE. Secondo il regolamento bisogna votare l'emendamento in discussione.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Per tanto riteniamo che la discussione sulla preclusione sia assolutamente necessaria e che senza di essa non ci possa essere votazione.

ALESSI. E' determinante del voto. Io voto sì o no, a seconda che c'è o no la preclusione.

MONASTERO. Dobbiamo conoscere quello che votiamo.

BIANCO. Chiedo di parlare a nome della maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. L'onorevole Alessi ha parlato per dichiarazione di voto, e dopo la dichiarazione di voto fatta per il Blocco del popolo dal collega Nicastro; quindi eravamo già in vota-

zione. Pertanto, io credo che non si possa più parlare né di preclusione né di altre questioni, ~~merché~~ semmai, questa richiesta di abbattimento dell'emendamento Alessi con l'emendamento del Governo avrebbe dovuto essere fatta al principio della discussione; non essendo stata fatta nella sede opportuna, potrà essere posta in seguito.

MONASTERO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONASTERO. Dichiaro di votare contro l'emendamento presentato dal Governo, perché essendosi impedita la discussione sulla connessione tra l'emendamento presentato dall'onorevole Alessi e quest'altro presentato dal Governo, credo che nessuno possa avere coscienza esatta dei motivi per cui deve votare in senso favorevole o contrario. Infatti, se c'è la preclusione, evidentemente ciascuno di noi vota in un modo e, se non c'è, vota in un altro modo. Ora, quanto ha detto la Commissione — cioè che siamo in votazione e che quindi non si può arrivare ad un chiarimento prima della votazione — evidentemente mi offende, perché, prima di votare, debbo essere a conoscenza dei motivi per cui voterò in un senso o in un altro e questa coscienza potrò averla semplicemente quando saprò se questo emendamento presentato dal Governo è preclusivo dell'articolo 41 bis o no. Nel caso che questo chiarimento non venga dato voterò contro questo primo comma.

ALESSI. Debbo fare presente che mi pare obbligo della Presidenza coordinare i vari emendamenti.

FRANCHINA. Sospendiamo il comma e discutiamolo in occasione dell'articolo 41 bis. L'abbiamo fatto anche altre volte.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Poichè siamo in sede di votazione, debbo dire soltanto perché voto a favore di questo emendamento, ma non posso fare a meno di manifestare all'Assemblea la mia meraviglia per l'andamento della discussione.

Quando un deputato vota, deve essere consiente delle ragioni per cui vota in un senso o nell'altro.

La questione della preclusione potrà farsi

quando si voterà l'articolo non ancora esaminato onde accertare se la discussione di esso non sia preclusa da una votazione precedente. Una diversa interpretazione porterebbe alla conseguenza che in occasione di questa discussione dell'articolo 11 dovremmo esaminare tutti gli articoli successivi per vedere anche una parte, un inciso di essi possa venir precluso dalla nostra votazione di oggi.

La preclusione è un fatto antecedente non susseguente, e pertanto dobbiamo votare favorevolmente o sfavorevolmente in questo momento, indipendentemente dalle conseguenze che ne deriveranno per quanto si dovrà votare dopo.

MONTALBANO, relatore di minoranza. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO, relatore di minoranza. Il mio gruppo aveva dichiarato, per mezzo del collega Nicastro, che avrebbe votato favorevolmente all'articolo. Dato il dubbio che questa votazione potrebbe precludere l'esame dell'articolo 41 bis — parlo solo del duobio, non dico che c'è preclusione, e forse do sosterrò che la preclusione non c'è — noi voteremo in senso contrario.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Ma ognuno di noi deve sapere se c'è la preclusione o no.

COLAJANNI POMPEO. Però l'onorevole Alessi dice che questo comma è precluso del suo emendamento e dice che ritirerà l'emendamento stesso nel caso che questo comma sia approvato.

NAPOLI. Non è preclusivo.

PRESIDENTE. Si procederà alla votazione del primo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 11 presentato dall'Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Torno a dar lettura, avvertendo che il titolo è già stato approvato:

Art. 11.

Sanzioni contro gli inadempienti.

« Qualora, prima della scadenza del termine assegnato per l'attuazione del piano pa-

colare, risulti impossibile la tempestiva esecuzione delle opere prestabilite, o quando scaduto il termine, queste non siano eseguite, l'Assessore dell'agricoltura e delle foreste, s-

il parere del Comitato provinciale, dispone l'espropria, a norma dell'art. 42 del R.D. 13 febbraio 1933, numero 215, della parte non sformata dei terreni di proprietà dell'inaempiente eccedente gli ettari 150, la quale sarà assegnata secondo le disposizioni del titolo III della presente legge. »

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Mi permetto di ricordare che in un mio breve precedente intervento ho suggerito che si modificassero le parole « dispone l'espropria » con le altre « dispone che l'Ente per la riforma agraria in Sicilia espropri. » Mi pare che tutti siano d'accordo sull'opportunità di questa modifica.

sostituire alle parole: « dispone l'espropria a norma dell'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215, della parte » le altre: « dispone che l'Ente per la riforma agraria in Sicilia espropri a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215, la parte. »

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore all'agricoltura e la Commissione accettano questa modificazione?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Accetto e modifco in tal senso il mio emendamento.

BIANCO. La maggioranza della Commissione è d'accordo.

FRANCHINA. Chiediamo la votazione per appello nominale.

(La richiesta è appoggiata)

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per appello nominale del primo comma dell'emendamento del Governo di cui ho dato testé lettura, con le modifiche proposte dall'onorevole La Loggia e fatte proprie dal proponente onorevole Milazzo. Procedo all'estrazione a sorte del nominativo del deputato da cui avrà inizio l'appello: risulta estratto il nominativo del deputato Verducci Paola.

Prego il deputato segretario di fare l'appello, cominciando dal deputato Verducci Paola.

Chiarisco il significato del voto: si favorevole; no, contrario.

BENEVENTANO, segretario. Fa l'appello. Rispondono sì: Adamo Domenico - Ajallo

- Ardizzone - Barbera Gioacchino - Barbera Luciano - Beneventano - Bianco - Borsellino - Castellana - Cacciola - Caligari - Caltabiano - Castiglione - Castorina - Castrogiovanni - Cosentino - D'Angelo - D'Antoni - Drago - Faranda - Germanà - Giovenco - Guarnaccia - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Majorana - Marchese Arduino - Milazzo - Napoli - Pellegrino - Petrotta - Restivo - Ricca - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo - Sapienza - Stabile - Starabba di Giardinelli - Verducci Paola.

Rispondono no: Adamo Ignazio - Alessi - Ausiello - Bonfiglio - Bongiorno - Bosco - Colajanni Pompeo - Colosi - Cortese - Costa - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - Ferrara - Franchina - Gallo Luigi - Giganti Ines - Gugino - Lo Presti - Luna - Mare Gina - Marino - Mineo - Monastero - Mondello - Montalbano - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Potenza - Ramirez - Taormina.

E' in congedo: Dante.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(I segretari procedono al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione nominale del primo comma dell'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 11:

Votanti	73
Favorevoli	41
Contrari	32

(L'Assemblea approva)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ai comma successivi.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Onorevole presidente, io propongo di sopprimere,

nel secondo comma dell'emendamento Milazzo, le parole: « se si tratta di terreni compresi nei relativi perimetri ».

Questo inciso, infatti, potrebbe far nascere il dubbio che in alcuni punti si voglia escludere l'Ente per la riforma agraria dall'esecuzione delle trasformazioni, il che non è nelle nostre intenzioni.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere su questo emendamento.

BIANCO. La Commissione è favorevole alla proposta dell'onorevole La Loggia.

COLAJANNI POMPEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLAJANNI POMPEO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, votare in senso favorevole al secondo comma è come dare per dimostrato, per acquisito che l'Ente per la riforma agraria avrà la possibilità di procedere a queste trasformazioni.

CALTABIANO. Questo è il presupposto dell'intero titolo in discussione.

COLAJANNI POMPEO. Ora, se invece c'è qualcosa di acquisito e di certo è che i mezzi finanziari non sono stati neanche indicati nella legge della quale ci occupiamo, con violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Quindi, prima di approvare questo comma, che prevede così giganteschi e dispendiosi lavori, bisogna stabilire l'ordine di grandezza delle somme che saranno necessarie, somme che saranno direttamente proporzionali alla dimostrata incapacità o al prevedibile assettismo dei proprietari e quindi alla larghezza delle inadempienze.

Noi, pertanto, pensiamo che si debba sospendere la votazione e rinviarla alla discussione dell'articolo 47.

FRANCHINA. Bisogna rinviare alla discussione dell'articolo 47 tutta la parte finanziaria.

CALTABIANO. Bisogna fare un altro articolo?

COLAJANNI POMPEO. Propongo di discutere insieme all'articolo 47 il comma in esame. Lo stesso dovrebbe farsi per le altre norme che hanno riflessi finanziari e che non possono seriamente discutersi se prima non

si decida sulla parte finanziaria, la qual per le ragioni che sono state ripetute poc dall'onorevole Nicastro e che sono state ampiamente prospettate da noi e dibattut ha carattere preliminare.

Noi dimostreremo che c'è solo una via e concludente per procedere alle trasformazioni, ed è la via dell'enfiteusi coatta.

E' la via dello sfruttamento del potere di lavoro inutilizzato, che abbiamo purtroppo in così larga misura nella nostra Isola. Sta è la via giusta. Tutte le altre sono ilrie, ingannevoli. Noi non abbiamo mai ricciato a questa formulazione, e lo abbiamo dichiarato chiaramente anche poco fa, quando biamo dichiarato che votavamo in sensorevole purchè rimanesse impregiudicata questione della concessione in enfiteusi.

Del resto, se vogliamo dare rapidamente uno sguardo all'orizzonte, vediamo che i dell'articolo 38 — in merito all'impiego quali c'è stato un voto di questa Assem su nostra proposta, perché 20 dei 30m fossero destinati ad opere di un piano e mico in rapporto alla bonifica ed alla rif agraria — sono stati, invece, già destinati opere ordinarie, che non hanno alcuna zione con il piano economico, che del non esiste, e che non potranno avere a seria efficacia al fine della perequazion redditii di lavoro, in vista della quale colo 38 è stato formulato e in vista della tutta la nostra azione in relazione all'ar 38 è stata dispiegata.

Bilancio ordinario dello Stato. Pos noi fidare sul bilancio ordinario dello quando già su di esso ci sono dei prel seguito della politica di guerra e qu sempre per la politica di riarmo e di g già si annunciano i prestiti, si fa avanti corso al « civismo » e si comincia a parl termini retorici da *restauratio aerari*?

Fondi E.R.P.. Già sappiamo che so sorbiti dalla Cassa del Mezzogiorno. Vmo qui ripetere la discussione sulla Cas Mezzogiorno? Mi pare che il dibattito stato fatto ampiamente, anche se, pur — e questo è motivo di grave respons per la maggioranza dell'Assemblea — siamo giunti alla impugnativa della leg tutiva della Cassa, come sarebbe statoso nell'interesse dell'autonomia si della nostra economia e dello sviluppo nostra Isola. Questo è il quadro della zione.

Sono stati escogitati, è vero, degli accorgimenti finanziari, ma a proposito di essi ho avuto occasione di dire, in sede di Commissione per la finanza, che si trattava di fantasmi, che a un certo momento hanno sentito il bisogno di appoggiarsi ad altri fantasmi per stare in piedi. La verità è che noi non abbiamo alcuna seria prospettiva, per quanto riguarda i mezzi finanziari, per la realizzazione di questa legge, così com'è concegnata. Pertanto noi, fermi nel nostro orientamento, insistiamo per la concessione coatta in enfeus, poichè riteniamo che questa sia l'unica via per realizzare delle serie trasformazioni e per attuare la riforma agraria in Sicilia.

Insistiamo, quindi, perchè sia sospesa la discussione di questo comma e sia rinviata all'esame dell'articolo 47.

FRANCHINA. Del resto c'è un precedente; ieri sera abbiamo sospeso l'esame del comma relativo alla trasformazione perchè comportava un piano finanziario, e l'abbiamo rinviato alla discussione dell'articolo 47.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Mi si consenta un intervento che può servire a rassicurare l'Assemblea e a convincerla che tutto quanto è stato qui prospettato come difficile, sarà, invece, di facile attuazione. Tanto l'Ente per la riforma agraria quanto i consorzi hanno fino ad oggi goduto di un largo credito, e ne godranno ancora di più in conseguenza del credito certo che nasce da opere il cui costo deve essere rimborsato obbligatoriamente. Non c'è assolutamente da pensare che per l'esecuzione di queste opere sia l'E.R.A.S. che i consorzi non possano trovare quel credito che largamente hanno trovato fin'oggi per l'esecuzione delle opere di bonifica.

NICASTRO. Perchè non le hanno fatte?

FRANCHINA. Se lei conta sul credito, allora non c'è più niente da fare!

COLAJANNI POMPEO. Il suo è il terzo fantasma, onorevole Milazzo! Li vedremo questi miliardi! Come abbiamo visto i trenta miliardi dell'articolo 38!

RESTIVO, Presidente della Regione. L'Assemblea ha sentito le parole del Signor Milazzo, daremo dei dispiaceri. Impallidiremo.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Ogni qualvolta si accenna a qualcosa di prossimo e di possibile ad attuarsi, allora sorge una inquietudine tutta particolare; la quale avevo già notata nel passato, sia a destra che a sinistra. Ogni qualvolta si è parlato seriamente di qualche accenno di riforma fondiaria, si è insorti con le statistiche alla mano per mettere in evidenza le somme che non potevano spendersi e l'inesistenza dei fondi necessari per l'esecuzione delle relative opere. Posso, nella maniera più certa, assicurare che, come nel passato sia l'Ente per la riforma agraria che i consorzi hanno conseguito credito, ancor più possono conseguirlo per opere il cui costo viene rimborsato con tale certezza da rendere possibilissimo ogni più largo credito. Non c'è cosa più certa di questa; faccio questa dichiarazione a nome del Governo.

COLAJANNI POMPEO. Chiedo che sia posta ai voti la mia domanda di sospensiva.

FRANCHINA. Chiedo di parlare sulla sospensiva, sulla quale hanno diritto di parlare due contro e due a favore.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. La sospensiva della discussione di un emendamento non è ammessa, per l'articolo 91 del regolamento.

PRESIDENTE. Non è ammessa per regolamento.

FRANCHINA. Allora anche ieri sera si è violato il regolamento, quando si è sospesa la discussione proprio in relazione ai riflessi finanziari di una determinata norma. E si trattava anche allora di un emendamento.

BIANCO. Chiedo di parlare a nome della maggioranza della Commissione.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Signor Presidente, chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Prima parlerà la Commissione, poi lei farà la sua dichiarazione di voto. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bianco.

BIANCO. Signor Presidente, la maggioranza della Commissione ritiene che non ci sia nella norma in discussione nessuna incostituzionalità.

zionalità, poiché non c'è motivo di riferirsi all'articolo 81 della Costituzione. Infatti, il secondo comma di questo articolo è connesso al quinto il quale dice: «Ultimata l'esecuzione delle opere l'Ente per la riforma agraria in Sicilia o il Consorzio di bonifica ha diritto al rimborso.....»

Ora quando si parla di rimborso si parla di anticipi (che possono anche essere fatti o dalle banche o da qualche impresa che assume di costruire le opere) che debbono poi essere rimborsati con gli interessi. Non c'è quindi un fondo perduto da mettere a disposizione per questo articolo; c'è semplicemente da fare un anticipo, che può anche essere fatto dalle banche: non c'è quindi nessun motivo di perplessità e nessuna incostituzionalità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cristaldi.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Signor Presidente, dichiaro che voterò favorevolmente a questo comma, ma non per le ragioni addotte dall'Assessore all'agricoltura. Evidentemente, qui non si tratta di spesa a fondo perduto, ma dei mezzi finanziari occorrenti, sia pure da anticipare. Tuttavia siccome si tratta di centinaia di miliardi, dei quali col nostro sistema finanziario non possiamo disporre, se si parla di anticipi da parte delle banche, si viene a sostenere qualcosa di irreale. Vorrei sapere quale banca è in condizione di anticipare 500mila lire per ogni ettaro di terreno da trasformare in Sicilia; vorrei che si portino al riguardo dei dati e delle cifre, e non si venga qui a prospettare cose impossibili e ad ingannare il popolo siciliano.

Io voto favorevolmente, pur sapendo che i mezzi finanziari per compiere la trasformazione l'Ente per la riforma agraria non l'ha e non li potrà avere. Si tratta, infatti, di mezzi talmente cospicui da superare le possibilità del nostro sistema finanziario. Al riguardo vorrei anche ricordare quanto è stato affermato in Assemblea, che cioè i consorzi di bonifica, nonostante tutti gli anticipi ricevuti, non hanno bonificato niente.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Questa è la ragione che sosteneva la destra per non fare la riforma.

COLAJANNI POMPEO. La destra non propone l'enfiteusi; c'è questa piccola differenza!

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Quando si cominciò a parlare di forma fondiaria, la destra presentò un cedolare di diverse migliaia di miliardi.

ARDIZZONE. Quale destra?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. La destra nazionale.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Votavo favorevolmente — dicevo — perchè, malgrado non creda nell'affermazione dell'Assessore, sono convinto che appunto per questo l'Assemblea approverà il comma aggiuntivo che proposto, nel quale si dispone che nel'impossibilità dell'attuazione di questa disposizione, le cooperative abbiano la terra in conduzione secondo le norme vigenti.

NICASTRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Noi del Blocco del popolo, in coerenza con quello che abbiamo dichiarato, riteniamo che la trasformazione che dovrà essere eseguita dall'Ente per la riforma agraria non potrà compiersi perchè l'E.R.A. non troverà i necessari finanziamenti; e per le ragioni che ho detto prima. Per ricevere i fondi l'E.R.A.S. dovrebbe rivolgersi alla Regione o allo Stato. I fondi della Regione non sono sufficienti e lo sappiamo tutti, perchè abbiamo discusso i nostri bilanci e conosciamo quali sono le nostre disponibilità. Né si può sperare nei finanziamenti del Stato data la politica seguita dal Governo, campo nazionale e internazionale.

Ci si dovrebbe orientare verso finanziamenti da parte degli istituti di credito fornitore, ma l'esperienza ci dice che le trasformazioni in passato non si sono compiute, perché sono mancate le possibilità di finanziamento da parte di quegli istituti.

Per tutti questi motivi, in coerenza quanto abbiamo detto, abbiamo sostenuto, sosteniamo che l'unico modo per risolvere questo problema è di attuare l'enfiteusi, quale darebbe modo di capitalizzare il la dei contadini ed eseguire le trasformazioni attraverso di esso.

Comunque, poiché non vogliamo predicare il risultato della votazione, ci siamo: ma, astenendoci, noi affermiamo: è ora la nostra tesi e diamo alla maggioran-

Governo le responsabilità della esecuzione queste trasformazioni. Il tempo ci dirà se abbiamo torto o ragione.

VERDUCCI PAOLA. Speriamo che abbiate torto.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Questo significa non avere fiducia in noi stessi.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo comma dell'emendamento Milazzo, con la modifica proposta dall'onorevole La Loggia ed accettata dal Governo e dalla Commissione. Ne do lettura:

« Per la restante parte autorizza l'Ente per la riforma agraria in Sicilia o i consorzi di bonifica ad eseguire, in luogo e per conto dell'inadempiente, la trasformazione ed i miglioramenti previsti dal piano particolare. »

(E' approvato)

Passiamo al comma terzo, quarto e quinto dell'emendamento del Governo; mi pare che su di essi non vi siano osservazioni.

FRANCHINA. Nel quarto comma per ragioni di forma, in luogo di: « Nell'ipotesi che il proprietario avesse », propongo che si dica: « Nel caso in cui il proprietario abbia. »

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Dichiaro che il terzo, quarto e quinto comma dell'emendamento Milazzo riproducono, con una rifusione delle parole e dei periodi, esattamente il concetto espresso nei miei emendamenti.

Tuttavia mi sorge un dubbio, che non ritiengo sufficientemente fondato, ma che sarebbe bene chiarire per evitare equivoci per l'avvenire. Secondo lo spirito dello emendamento Milazzo, anzitutto l'Ente per la riforma agraria entra in possesso del fondo; in secondo luogo, questo possesso mantiene sino al momento in cui avvenga il rimborso da parte del proprietario delle spese di trasformazione; in terzo luogo questo rimborso deve essere costituito dalla maggiore somma fra le spese e il migliorato per evitare speculazioni.

Però l'emendamento, al suo terzo comma, dice precisamente: « Per l'esecuzione di tali opere l'Ente per la riforma agraria o i consorzi di bonifica si immettono in possesso del fondo senza obbligo di indennizzo al pro-

prietario o a qualsiasi altra avente diritto e ne curano la gestione ». E' chiaro che l'espressione « ne curano la gestione » comprende tutti i poteri della gestione ordinaria, ma non è detto se in proprio o per conto altrui. Ne è chiarito se, anno per anno, trattandosi per esempio di gestione per conto altrui, debba essere reso il conto e quindi debbano essere restituiti i frutti. In questo caso l'Ente farebbe un comodo servizio al proprietario, che si vedrebbe condotta gratuitamente la gestione e portato il conto a casa.

Leggendo tutto l'emendamento si vede al suo penultimo comma che il possesso del fondo viene mantenuto dall'Ente per la riforma agraria a garanzia del suo credito; così diventa chiaro che l'Ente fa suoi i frutti e li va computando a suo credito salvo il diritto del proprietario agli alimenti per un quinto del prodotto netto. Quindi, dal contesto non mi pare dubbio che la fruttificazione venga incorporata direttamente dall'Ente; non è detto che ad un certo momento deve rendere i conti, ma li deve rendere.

Tuttavia, per evitare equivoci in proposito e per chiarire i rapporti tra l'Ente per la riforma agraria ed il proprietario, vorrei proporre che alla fine del terzo comma dell'emendamento Milazzo si aggiungano le parole: « salvo rendiconto all'atto della restituzione del fondo ». Nel presentare questo emendamento ritiro gli altri da me proposti all'articolo in esame.

PRESIDENTE. Quando si dice che ne curano la gestione si dice anche implicitamente, che alla fine della gestione ci sarà un rendiconto.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Ciò non esclude che ci possa essere un rendiconto annuale. La gestione vuole che il conto si dia anno per anno. Così è in materia di minori e così in altri casi.

PRESIDENTE. Un rendiconto alla fine della gestione ci deve sempre essere.

RESTIVO, Presidente della Regione. E' una specificazione per precisare che il rendiconto sarà fatto alla fine della gestione.

ALESSI. C'è anche la gestione annuale e quindi il rendiconto annuale. Io dico: « salvo rendiconto all'atto della restituzione ».

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

BIANCO. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. E il Governo?

MILAZZO. Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Accetto la modifica.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Il comma, quindi, finirebbe così: « ne curano la gestione salvo rendiconto all'atto della restituzione del fondo ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il terzo, quarto e quinto comma dell'emendamento sostitutivo Milazzo, con le modifiche formali proposte dall'onorevole Franchina e le altre di cui all'emendamento Alessi. Ne do lettura:

« Per l'esecuzione di tali opere l'Ente per la riforma agraria in Sicilia o i consorzi di bonifica si immettono in possesso del fondo senza obbligo di indennizzo al proprietario o a qualsiasi altro avente diritto e ne curano la gestione, salvo rendiconto all'atto della restituzione del fondo.

Nel caso in cui il proprietario abbia bisogno di sussidio alimentare, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia o il Consorzio può corrispondere allo stesso un assegno in ogni caso non superiore al 20 per cento della fruttificazione percetta al netto delle imposte.

Ultimata l'esecuzione delle opere, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia o il Consorzio di bonifica ha diritto al rimborso della maggiore somma tra la spesa sostenuta e l'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto delle opere di trasformazione eseguitevi, nonché a permanere nel possesso del terreno a garanzia del credito vantato e degli interessi, sino all'estinzione. »

(Sono approvati)

Passiamo al sesto ed ultimo comma dello emendamento Milazzo sostitutivo dell'articolo 11 che rileggo:

« In caso di mancato pagamento si procede secondo le norme contenute negli articoli 29 e seguenti della presente legge al trasferimento coattivo di una parte dei 150 ettari rimasti al proprietario, il cui valore corrisponda alla somma dovuta. »

Comunico che a questo comma è stato presentato dagli onorevoli Franchina, Pantaleone, Adamo Ignazio, Nicastro, Montalbano, Coni, Lajanni Pompeo, Gugino, Omobono e Lo Presti il seguente emendamento sostitutivo:

« Nel caso in cui il mancato pagamento duri oltre i due anni, si procede, secondo le norme contenute negli articoli 29 e seguenti della presente legge, al trasferimento coattivo di una parte dei 150 ettari rimasti al proprietario, il cui valore sia equivalente alla somma dovuta. »

FRANCHINA. Chiedo di parlare per strare questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento si vuole durre una necessaria precisazione al presentato dal Governo, e cioè che la somma, per ragioni intuitive, non si deve procedere all'infinito e che deve essere posto un termine per il caso di inadempienza nel pagamento. Ove non si stabilisse un termine entro il quale la inadempienza si procederebbe all'espropria della parte del fondo equivalente alla somma dovuta, l'inadempienza stenderebbe un comodo sistema perché si stenderebbe all'infinito. Pertanto nell'emendamento proponiamo che, qualora l'inadempienza del pagamento perduri oltre i due anni, la gestione viene immediatamente sostituita all'espropria di quella parte di terreno equivalente alla somma dovuta.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro ha parlato sull'emendamento Franchina, ha facoltà di parlare il Governo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Il Governo insiste nel proprio testo. Secondo il quale si propone nell'emendamento Franchina, l'Ente per la riforma agraria dovrà aspettare due anni prima di procedere all'espropria per mancato pagamento; mentre si traverà la normale procedura prevista nel Codice di procedura civile, l'E.R.A.S. La sua liquidazione e notificherà gli atti di esproprio, e, accertato che non si sono fatti i procedimenti, procederà all'espropria.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Sui questi chiarimenti credo che l'emendamento possa essere ritirato.

FRANCHINA. A nome anche degli firmatari dichiaro di ritirarlo.

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi, sulla seconda parte del comma in esame dove si parla di « trasferimento coattivo di una parte dei 150 ettari rimasti al proprietario, il cui valore corrisponda alla somma dovuta ». Anzitutto dal punto di vista formale io ritengo che dicendo di una parte dei 150 ettari, qualora il valore della trasformazione sia uguale a tutta la parte rimasta, non si potrebbe mai espropriare il tutto.

RESTIVO, Presidente della Regione. Questo non è possibile.

ALESSI. Come non è possibile? La parte rimasta al proprietario può risultare una quota molto modesta; non è detto che debbono essere per forza 150 ettari! Anche un fondo di 120 - 130 ettari, può essere soggetto alla trasformazione.

I 150 ettari richiamati dall'ultimo comma si riferiscono alla prima parte dell'emendamento, nella quale si dispone che il proprietario non può trattenere per sé più di 150 ettari di terreno non trasformato; quindi la proprietà rimasta in aggiunta a quella trasformata può avere anche una estensione di cento, o di settantacinque ettari.

Io proporrei, quindi, di modificare così l'emendamento: «... al trasferimento coattivo della parte rimasta al proprietario per un valore corrispondente alla somma dovuta ».

Non è soltanto questa la osservazione che mi permetto di fare. Secondo l'articolo sostitutivo, proposto dall'Assessore all'agricoltura, l'esecuzione forzata da parte dell'Ente per la riforma agraria è limitata soltanto alla parte di proprietà rimasta non trasformata, per modo che l'E.R.A.S. dovrebbe in ogni caso riconsegnare al proprietario la parte trasformata e mai quella non trasformata.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. No.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Non è così.

ALESSI. Allora bisogna essere più precisi.

RESTIVO, Presidente della Regione. E' chiarito al comma precedente.

FRANCHINA. Nel comma quinto si è stabilito che l'Ente per la riforma agraria ha diritto al rimborso della maggiore somma tra

la spesa sostenuta e l'aumento di valore conseguito dal fondo. Se il proprietario non paga, l'E.R.A.S. procede all'espropria-

ALESSI. Testualmente il comma quinto dell'emendamento Milazzo dice: « Ultima « l'esecuzione delle opere l'Ente per la riforma agraria in Sicilia o il Consorzio di bonifica ha diritto al rimborso della maggiore somma tra la spesa sostenuta e l'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto delle opere di trasformazione eseguite nonché a permanere nel possesso del terreno a garanzia del credito vantato e degli interessi, sino alla estinzione ».

Non si parla, nel quinto comma, di garanzie di recupero, ma soltanto di diritto al credito. Questo credito ha una sorta di garanzia, cioè il mantenimento del possesso.

L'ultimo comma, invece, stabilisce le procedure esecutive per il recupero di questo credito. Quindi, mentre la prima parte dell'articolo ha un effetto dichiaratorio, l'ultima parte mette l'E.R.A.S. nel piano esecutivo.

Ma il concetto del possesso è diverso dal concetto di proprietà e il mantenimento del possesso diverso dall'espropria. Il comma che riguarda l'azione esecutiva dell'E.R.A.S. l'ultimo.

L'Ente per la riforma agraria non è obbligato a mantenere un effettivo possesso del fondo; può decidersi a chiedere il rimborso nel momento che reputerà più opportuno in relazione alla sua attività e alla realizzazione dei suoi fini. Non vedo, peraltro, per quale motivo il diritto al rimborso possa esercitarsi esclusivamente per la parte non trasformata. Comprendo che si debba incominciare da quella parte ed i motivi sono chiari ed io non starò a ripeterli, — anzitutto, mettendo in discussione questa tale parte se ne consentirebbe la coltivazione e la trasformazione — ma non vedo perchè l'azione dell'E.R.A.S. debba esercitarsi soltanto su di essa.

A mio parere bisogna modificare sia il comma in esame che l'emendamento Franchina proprio in quella parte in cui sono identici perché nella loro attuale formulazione possono dar luogo a dubbi.

Il dire che « si procede secondo le norme contenute negli articoli 29 e seguenti della presente legge al trasferimento coattivo di una parte dei 150 ettari rimasti al proprietario, il cui valore corrisponda alla somma do-

vuta, potrebbe far credere che l'azione sia limitata a questa parte e non a tutti i beni del debitore.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. A me pare che l'onorevole Alessi abbia preso un abbaglio confondendo quanto si dispone nel primo comma con quanto, invece, è stabilito nell'ultimo comma dell'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Assessore all'agricoltura. Il primo comma stabilisce che l'Ente per la riforma agraria, quando non vengano eseguiti i piani particolari, ha il diritto di espropriare la parte non trasformata eccedente i 150 ettari, per attribuirla secondo le disposizioni del titolo terzo della legge. Il secondo comma autorizza l'E.R.A.S. a sostituirsi al proprietario inadempiente per eseguire la trasformazione dei restanti 150 ettari. I successivi comma concernono il modo in cui l'Ente deve eseguire le opere e garantirsi per le spese che compie nel sostituirsi al proprietario per la trasformazione di questa restante parte. L'ultimo comma presuppone già avvenuta la trasformazione. In diversa ipotesi non potrebbe esservi un diritto di credito liquido. Il momento, in cui si deve adempire all'obbligo di corrispondere all'E.R.A.S. il rimborso della maggiore somma tra la spesa sostenuta e l'aumento di valore, coincide esattamente con la trasformazione avvenuta e non può sorgere precedentemente. Pertanto non vedo la ragione delle preoccupazioni dell'onorevole Alessi, specie dopo il chiarimento dato dall'Assessore La Loggia. Infatti, dal momento in cui è avvenuta la trasformazione, il credito è diventato esigibile ed il proprietario deve soddisfarlo e, in caso di mancato pagamento, l'Ente per la riforma agraria procede coattivamente all'espropria di una estensione di terreno equivalente alla somma dovuta dal proprietario.

Io ritengo, quindi, che l'argomento sia di una chiarezza inequivocabile. Naturalmente bisognerà stabilire il *quantum* da espropriare, ma potrà determinarsi con i comuni criteri della tecnica. Io non penso che possa sorgere equivoco in proposito; poteva sorgere nel caso in cui la mancanza del termine potesse autorizzare *sine die* al mantenimento della gestione; ciò sarebbe stato certamente dannoso per l'E.R.A.S., perché esso non deve

sostituirsi nella gestione, sia pure utile, la semplicissima ragione che ha compiti più importanti.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Per la verità non mi sono molto conto delle due osservazioni dell'onorevole Alessi. Se si dice che per la forma rebbe più opportuno dire: « ... di quella ... dei 150 ettari ... » anziché « ... di una parte 150 ettari ... » sono d'accordo.

ALESSI. E' la parte corrispondente...

NAPOLI. E' lo stesso, lo ammetto. La seconda osservazione che non mi persuade che ci sarebbe la presunzione che si espropriare la parte migliorata. No! L'edilimento sostitutivo dell'ultimo comma (onorevole Franchina ed altri dice testualmente: « una parte dei 150 ettari rimasti al proprietario ». La parte rimasta al proprietario quella che è, sia o non sia migliorata).

L'Ente per la riforma agraria espropria quella parte il cui valore sia sufficiente a disfare il suo credito. Non è detto che essere espropriata la parte migliorata. E' — lo ripeto —: « una parte dei 150 ettari rimasti al proprietario ». Se l'espropria si nella parte migliorata la terra avrà un valore maggiore; se invece cadrà sulla parte migliorata avrà un valore minore e, quindi occorrerà una estensione maggiore soddisfare il credito dell'E.R.A.S..

ALESSI. Altro è dire che si incomincia una certa parte altro è dire entro un determinato limite.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. (do di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Vi è dubbio che il diritto di esproprio del te per la riforma agraria si esercita sui terreni di cui l'E.R.A.S. è venuta in possesso quali ha esercitato la trasformazione e sono gli unici terreni rimasti al proprietario. Noi stiamo parlando dei terreni per i quali il proprietario è soggetto all'obbligo di trasformazione, non parliamo, per avventura, agrumeti, dei mandorleti, degli arboreti cializzati, perché l'ipotesi è che noi st

e, rendendoci a terreni soggetti all'obbligo di trasformazione.

Questi terreni soggetti all'obbligo di trasformazione, o il proprietario li ha trasformati nel termine fissati dal piano o non li ha trasformati. Se non li ha trasformati, l'Ente per la riforma agraria procede all'espropriazione di tutta la parte di questi terreni che eccede i 150 ettari e li assegna ai contadini. Quindi, al proprietario rimangono soltanto 150 ettari che l'E.R.A.S. trasforma, e proprio da ciò nasce il suo credito.

Pertanto, non vedo come si possa ritenere che si tratti di terreni non trasformati, in quanto sono gli unici rimasti al proprietario quelli che l'Ente per la riforma agraria deve trasformare. Ed è per il fatto che esegue la trasformazione che l'E.R.A.S. avrà diritto ad un credito; quindi, se esiste un credito, i terreni sono già trasformati. Su questi terreni si esercita l'espropria che, per la verità, non è una vera espropria, ma un trasferimento coattivo a titolo di compensazione delle spese; si procederà alla stima di quella parte dei 150 ettari che occorrerà per rimborsare l'E.R.A.S.; può darsi che 150 ettari siano più che sufficienti e ne rimanga una parte, può darsi che tutti i 150 siano necessari per il pagamento, può anche darsi che non bastino. E questa terza ipotesi che può destare qualche preoccupazione. In questo caso l'Ente per la riforma agraria potrà far valere il suo credito, se ed in quanto il proprietario possegga altri beni immobili, perché chi ha un debito risponde per legge con tutto il suo patrimonio. Quindi c'è anche il caso che i 150 ettari non siano sufficienti a bilanciare il credito dell'E.R.A.S. il quale, in tal caso, ha diritto di provvedere all'espropria degli altri beni. Ciò possiamo specificarlo nella legge, ma è chiaro e risulta dall'ordinamento del nostro diritto positivo.

L'Ente per la riforma agraria potrà espropriare i beni immobili urbani e di ogni genere. In ogni altro caso l'E.R.A.S. perderà il suo credito.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Questo articolo ha il solo vantaggio di precisare che, per attuare la riforma, ogni proprietario deve immediatamente abbandonare la sua terra. Affermare il principio che la trasformazione di una terra bisogna pagarla anche col risparmio proprio, è semplicemente aberrante.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. E un'ipotesi per assurdo.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Ma si può verificare. E' semplicemente pazzesco!

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Né ha facoltà.

ALESSI. Mi consentirà, onorevole La Loggia, di dire che le osservazioni dell'onorevole Papa D'Amico mi convincono più di quelle del Governo.

Con la sua solita precisione l'onorevole La Loggia ha chiarito che, operatisi l'espropriazione ai sensi del titolo terzo della presente legge, per la parte eccedente i 150 ettari non trasformati, la proprietà non bonificata dello agricoltore non può estendersi al di là dei 150 ettari e che l'emendamento prevede che l'E.R.A.S. entra in possesso di tutta l'estensione e la trasformazione. Inoltre l'onorevole La Loggia ha fatto le seguenti tre ipotesi. Prima ipotesi: operatisi la trasformazione, il costo stia dentro il valore del fondo e allora si verifica il trasferimento coattivo di una parte. Seconda ipotesi: il valore della trasformazione sia uguale al valore di tutto il fondo — già trasformato — quasi che il terreno non trasformato avesse un valore zero. Non va dimenticato al riguardo che, oltre al recupero delle spese fatte per la trasformazione c'è anche una sanzione, la quale potrebbe far verificare questa sperequazione, che nel conto economico sarebbe assurda ma non così nel conto giuridico (spesa e sanzione). Infatti all'obbligo di rimborsare delle spese si aggiunge, ripeto, la sanzione consistente nel dover pagare la somma maggiore tra spesa sostenuta e valore delle migliorie. Possiamo trovarci di fronte a una sperequazione quando, ad esempio, si sia spesa una somma ingente per la trasformazione di un fondo e sopravvenga un periodo di deflazione per cui il nuovo prezzo del fondo trasformato non possa coprire le spese sostenute. Quindi, come vedete, non navigavo nell'assurdità. Si può ritenere che la sanzione dell'obbligo di pagare il maggior valore tra spese e migliorie sia una sanzione iniqua, ma su ciò già abbiamo votato. Comunque si può prospettare questa terza ipotesi, che cioè la spesa superi il valore del fondo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. In questo caso non è necessario fare espressa

menzione del diritto dell'Ente per la riforma agraria di rivalersi su tutto il patrimonio, poiché questo diritto è previsto dal nostro ordinamento giuridico.

ALESSI. Mi permetta, onorevole La Loggia, di dire che — come giustamente ha osservato l'onorevole Papa D'Amico — in questo caso il diritto di rivalersi sugli altri beni non dovrebbe essere consentito, perché il proprietario già subisce l'espropria totale e non può essere colpito nel rimanente della sua proprietà. La questione è, quindi, venuta al suo giusto fuoco: con quest'ultima comma si vuol stabilire che il diritto al rimborso non possa eccedere il valore della proprietà trasformata ovvero che l'Ente per la riforma agraria possa rifarsi sugli altri beni?

Non c'è dubbio che la dizione di questo articolo inibisce qualsiasi altra azione esecutiva, limitando il campo obiettivo di esercizio del diritto di rivalsa, in quanto dice che l'E.R.A.S. può rivalersi su determinati beni e non sugli altri. Io dichiaro che accetto la dizione perché mi pare ovvio che, inflitta la perdita totale della proprietà, non debba il proprietario essere sottoposto ad altra espropriazione. Mi pare più serio limitare il debito del proprietario al valore della proprietà trasformata, piuttosto che esporlo ad altra azione. E' per questo che sono favorevole e non perché l'articolo consente azioni esecutive diverse da quelle che si possano esercitare esclusivamente sul fondo migliorato. Proporrei, comunque, di sostituire nell'ultimo comma alle parole «di una parte» le altre «di quella parte».

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Le due dizioni praticamente si equivalgano.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ultimo comma dell'emendamento Milazzo.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento presentato dagli onorevoli Cristaldi, Franchina, Pantaleone, Nicastro e Montalbano, che rileggono:

aggiungere all'emendamento Milazzo, sostitutivo dell'articolo 11 il seguente comma:

« Nelle more delle procedure di espropriazione o di surroga, le terre debbono essere assegnate alle cooperative di contadini che ne facciano richiesta ai sensi delle vigenti disposizioni sulle terre incolte. »

L'onorevole Cristaldi è pregato di dirigere.

CRISTALDI, relatore di maggioranza. (Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei in momento far presente all'Assemblea, per le vigenti disposizioni della legge sulla concessione delle terre incolte o mal coltivate, le cooperative, o associazioni di contadini legalmente costituite, hanno il diritto di chiedere la concessione delle terre che siano insufficientemente coltivate. Con la nostra legge attuale noi stiamo ponendo a carico della proprietà determinati obblighi di trasformazione. Ove questi obblighi non fossero adempiuti, per l'articolo 11, di cui abbiamo già approvato i vari commi, perverrei ad una determinata procedura di esproprio per una parte, di surroga per l'altra parte.

Evidentemente tutto ciò dà per acquisto uno stato di inadempienza culturale in misura, quanto meno, alla trasformazione. Allora il mio comma aggiuntivo a che cosa mira? Non vi può essere sempre una testività di intervento attraverso la surroga: la trasformazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate e in quanto all'esproprio può anche trascorrere del tempo tra questa e l'assegnazione. Queste sono tutte procedure che richiedono del tempo, specie per quanto attiene alla surroga che è subordinata alla disponibilità, da parte dell'Ente per la riforma agraria, dei mezzi occorrenti alla trasformazione. Di guisa che, ove le cose non danno andare nel modo roseo prospettato dall'Assessore e cioè che l'E.R.A.S. guadagni ne di tutto il mondo e possa compiere le trasformazioni quando e come voglia in qualsiasi momento e con la massima velocità, potrebbe venire che un proprietario sia inadempiente ad esempio, per 150 ettari, che l'E.R.A.S. si possa sostituire e che il proprietario, essendo possibile la surroga, detenga i potere i 150 ettari non coltivati o insufficientemente coltivati. Il mio comma aggiuntivo le ripara a questa possibilità, ove si verifichi — se non si verifica tutto va bene — stato che, nelle more del giudizio di esproprio o di assegnazione o di surroga, le terre non debbono essere assegnate alle cooperative di contadini.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. C'è alcun giudizio, onorevole Cristaldi, mancherebbe altro che ci dovesse essere.

adizio perchè l'Ente per la riforma agraria possa mettersi in possesso del terreno.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Intendo nelle more della procedura. Non vi sarà un giudizio davanti la Corte d'appello o la Cassazione, ma una procedura ci sarà. Non si intende per giudizio soltanto quello nei termini della procedura civile, ma anche quello a carattere amministrativo devoluto ad organi anche non giudiziari; quindi, la prego, onorevole La Loggia, di seguire il mio pensiero nella sostanza. Ammettendo che l'Ente per la riforma agraria per qualche tempo arresti la sua attività — e con ciò non dico che l'E.R.A.S. debba arrestarla per tutti i fondi, né che ciò debba avvenire per un anno, un mese o due anni — io propongo con il mio emendamento che, nelle more della procedura, se esiste un terreno incolto o comunque un terreno per il quale la mancata trasformazione importa l'acquisizione del requisito di legge per cui esso possa essere concesso alle cooperative di contadini, si disponga che venga assegnato alle cooperative dei contadini. Tutto ciò non porta nocimento alla procedura in corso — tutto procede secondo quanto è previsto nell'articolo, così come esso è stato approvato —; soltanto si vuole riparare alla eventualità che, per mancata coincidenza dei mezzi predisposti con quelli che sono i fini da raggiungere in un determinato momento, resti al proprietario, per un periodo che può anche essere lungo, una terra incolta in violazione agli stessi principi della legislazione vigente. Per questa ragione, stante che non c'è nessuna innovazione nella legislazione attuale circa la concessione delle terre incolte, io ritengo che non si cada in nessuna contraddizione. Il mio emendamento ha soltanto un aspetto complementare che vuole riparare al possibile determinarsi di uno stato di cose incompatibile con i fini sociali e produttivistici che vogliamo raggiungere; e pertanto io spero che sarà accolto anche dal Governo.

PRESIDENTE. Il Governo è pregato di dire il suo parere.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Devo fare delle semplici brevissime dichiarazioni. Già in sede di discussione generale accennai all'articolo 13 bis che dovrà regolare i rapporti nei riguardi delle cooperative, ed è in quella sede che mi riservo di entrare nel merito a favore delle cooperative

che danno affidamento ai fini della conduzione ed ai fini anche della esecuzione delle opere di trasformazione. Devo qui solamente dire all'onorevole Cristaldi che non è possibile accettare questo comma aggiuntivo, giacchè noi che abbiamo fiducia in noi stessi, noi che vogliamo arrivare alla trasformazione, attraverso la immissione nel possesso dell'Ente per la riforma agraria e dei consorzi di bonifica, vogliamo pervenire allo scopo ed arrivare alla trasformazione della terra senza trovare ostacoli di sorta, senza trovare impedimenti e complicazioni, che naturalmente deriverebbero da immissione in possesso delle cooperative. Il solo fatto di volere immettere le cooperative nella conduzione significa ostacolare quanto abbiamo stabilito con l'articolo in esame che sarà producentissimo ai fini di speditamente attuare la trasformazione.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Se l'E.R.A.S. per 10 anni non assolve i suoi compiti, che si farà?

NICASTRO. Se non ho compreso male lo Assessore ha proposto di sospendere la discussione dell'emendamento e rimandarla in sede di discussione dell'articolo 13 bis, quando tratteremo l'argomento delle cooperative.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Ho detto che potrò soddisfare l'onorevole proponente dell'emendamento in occasione della discussione dell'articolo 13 bis.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Onorevole Presidente, ho chiesto la parola per dichiarare che l'emendamento proposto dall'onorevole Cristaldi ha trovato la piena adesione del mio gruppo; infatti esso porta la firma di alcuni deputati del mio gruppo. Noi abbiamo aderito a questo emendamento, perchè l'esperienza passata dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, che ha avuto assegnati dei fondi, ma non ha proceduto ad alcuna opera di miglioramento dei fondi stessi, ci deve fare meditare. Noi, nell'eventualità che le proprietà assegnate per la trasformazione all'Ente per la riforma agraria non possano essere trasformate, riteniamo che la migliore soluzione sia quella di consegnare i terreni alle cooperative.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. A seguito della dichiarazione dell'onorevole Assessore all'agricoltura ed alle foreste, ritiro l'emendamento presentato, riservandomi di riprendere la questione in sede di discussione dell'articolo 13 bis, che dovrà regolare i rapporti nei riguardi delle cooperative.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 11 nel suo complesso così come risulta dopo gli emendamenti approvati.

NICASTRO. Noi ci asteniamo dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo rileggo:

Art. 11.

Sanzioni contro gli inadempienti.

« Qualora, prima della scadenza del termine assegnato per l'attuazione del piano particolare, risulti impossibile la tempestiva esecuzione delle opere prestabilite, o quando, scaduto il termine, queste non siano eseguite, l'Assessore dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del Comitato provinciale, dispone che l'Ente per la riforma agraria in Sicilia espropri, a norma dell'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la parte non trasformata dei terreni di proprietà dell'inadempiente eccedente gli ettari 150, la quale sarà assegnata secondo le disposizioni del titolo III della presente legge.

Per la restante parte autorizza l'Ente per la riforma agraria in Sicilia o i consorzi di bonifica ad eseguire, in luogo e per conto dell'inadempiente, la trasformazione ed i miglioramenti previsti dal piano particolare.

Per l'esecuzione di tali opere l'Ente per la riforma agraria in Sicilia o i consorzi di bonifica si immettono in possesso del fondo senza obbligo di indennizzo al proprietario o a qualsiasi altro avente diritto e ne curano la gestione salvo rendiconto all'atto della restituzione del fondo.

Nel caso in cui il proprietario abbia bisogno di sussidio alimentare l'Ente per la riforma agraria in Sicilia o il Consorzio può corrispondere allo stesso un assegno in ogni

caso non superiore al 20% della fruttifera percentuale al netto delle imposte.

Ultimata la esecuzione delle opere, 1 per la riforma agraria in Sicilia o il Consorzio di bonifica ha diritto al rimborso della somma tra la spesa sostenuta e il mento di valore conseguito dal fondo effetto delle opere di trasformazione esistenti, nonché a permanere nel possesso terreno a garanzia del credito vantato gli interessi, sino alla estinzione.

In caso di mancato pagamento si pr se secondo le norme contenute negli artt. seguenti della presente legge al trasferito coattivo di una parte dei 150 ettari sti al proprietario, il cui valore corrisponde alla somma dovuta. »

(E' approvato)

(La seduta, sospesa alle ore 20,20, è r alle ore 20,35)

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Signor Presidente, pro che venga posto in discussione l'emendamento aggiuntivo (articolo 4 ter) che po firma di deputati di diversi settori, p tato ieri sera e del quale è stata sosp discussione su richiesta della Commi per l'agricoltura. L'emendamento po questione degli elementi che debbono posti a base della elaborazione dei pia colari per le trasformazioni fondiar sospensiva può durare 24 ore, che so trascorse.

FRANCHINA. Mi associo alla ric L'emendamento è stato presentato ier quasi a chiusura dei lavori, da parte d verno e da parte di alcuni deputati.

LA LOGGIA. Assessore alle finanze Governo?

FRANCHINA. Se non presentato, tato sostanzialmente a sostituzione e m di taluni concetti contenuti già in part articoli 4 bis e 7 bis. La Commissione h sto, a norma dell'articolo 101 del rego to, che la discussione fosse rinviata di

BIANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Signor Presidente, ieri sera la maggioranza della Commissione, anzi la Commissione, si è riservata di decidere su questo argomento semprechè la Signoria Vostra avesse risolto, in base all'articolo 101 del nostro regolamento, la questione della proponibilità dell'emendamento stesso. Il predetto articolo 101 del nostro regolamento stabilisce testualmente che: « Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi o emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni della Assemblea adottate sull'argomento ». E' mio parere, poichè l'argomento è stato ampiamente discusso e l'Assemblea ha con precedenti votazioni manifestato la sua volontà al riguardo, che questo emendamento non possa esser messo in discussione. Per questo ho pregato la Signoria Vostra di risolvere la questione; e, se del caso, la Commissione potrà anche discutere in merito. Il Presidente è il tutore del regolamento.

FRANCHINA. Signor Presidente, le faccio osservare che Ella aveva già posto in discussione l'emendamento; fu la Commissione che chiese un termine per riferire.

BIANCO. Abbiamo fatto una riserva ieri sera.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Può essere consultato il processo verbale.

NAPOLI. Signor Presidente, prima di risolvere questo problema, se è vero che deve decidere Vostra Signoria, dovrebbe fare illustrare a noi i motivi per cui riteniamo che non ci sia la preclusione.

PRESIDENTE. In questo caso non ci sono discussioni; il regolamento dà facoltà al Presidente di decidere inappellabilmente.

ALESSI. Ma noi nello svolgere le nostre argomentazioni intendiamo rivolgerci al Presidente e non all'Assemblea.

NAPOLI. Sicuro. Prima il Presidente sente le parti e poi decide. Il giudice non sente prima le parti e poi decide?

BIANCO. Qui gli avvocati non sono ammessi! (Commenti)

NAPOLI. Sono ammessi, forse, soltanto gli agrari?

PRESIDENTE. Il Presidente decide inappellabilmente previa lettura; questo dice il regolamento.

NAPOLI. Signor Presidente, ritengo che vorrebbe sottoporre al suo giudizio una questione sulla quale Ella ha già implicitamente deciso.

ALESSI. Signor Presidente, Ella ha letto l'emendamento e quindi lo ha inviato alla Commissione per il suo parere nel merito. Quindi il parere sulla preclusione non doveva darlo la Commissione, perchè già c'era il parere del Presidente, il quale decide inappellabilmente.

NAPOLI. Signor Presidente, vorrei sottoporre alla sua attenzione l'interpretazione che a me sembra più esatta, di quanto è avvenuto relativamente alla questione in esame. Poi Vostra Signoria deciderà.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Quando la preclusione è invocata il Presidente deve applicarla.

PRESIDENTE. L'onorevole Bianco, a nome della Commissione, chiede che la questione sia sottoposta al mio esame, perchè decida inappellabilmente ai sensi del regolamento.

FRANCHINA. L'onorevole Bianco ritiene che si possa ritornare sull'argomento dopo che il Presidente ha dato lettura dell'emendamento e lo ha rimesso all'esame della Commissione. Con ciò stesso, invece, il Presidente ha ammesso l'emendamento alla discussione.

NAPOLI. Desideriamo conoscere se c'è già o no un giudicato da parte della Presidenza.

ALESSI. C'è un giudicato implicito.

PRESIDENTE. Il Presidente non ha deciso. Se si invoca l'applicazione del regolamento, io applico il regolamento.

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Non vi è dubbio che la decisione sulla proponibilità o meno dell'emendamento e l'ammissibilità della discussione di esso sia di competenza esclusiva del Presidente. Questo non vuol dire, però, che sulla questione di ammissibilità e di proponibilità non si possa prendere la parola per esporre le ragioni che militano sulla proponibilità e sull'ammissibilità. Io, prima ancora di entrare in merito alla questione della proponibilità od improponibilità, sollevo la questione preliminare

che sia ammesso il dibattito sulla proponibilità od improponibilità che precede l'inappellabile giudizio del Presidente.

PRESIDENTE. Il Presidente decide inappellabilmente previa lettura. Cosa vuol dire previa lettura?

ALESSI. Questo è ciò che dovremo stabilire, poi Ella deciderà. Io sono stato chiarissimo nel richiedere l'ammissibilità della discussione sulla proponibilità od improponibilità.

PRESIDENTE. La discussione non la posso ammettere, perché il regolamento dice: «previa lettura».

ALESSI. Possiamo noi limitarci a fare rilevare alla Presidenza che ieri l'emendamento è stato letto e la Commissione per l'agricoltura ha chiesto 24 ore per esaminarlo? Essendo stato l'emendamento letto ed inviato ad una Commissione, che non è chiamata a dare pareri sull'ammissibilità, ma ad esaminarne il merito per dire se l'accetta o non l'accetta, è stato implicitamente posto in discussione.

NAPOLI. Il Presidente doveva subito stabilire se era inammissibile e quindi, se lo giudicava tale, non doveva inviarlo alla Commissione.

ALESSI. Infatti la Commissione ha domandato, come ne aveva diritto, 24 ore di tempo per esaminare l'emendamento nel merito.

La Presidenza decide immediatamente senza aspettare le 24 ore.

BIANCO. Devo dichiarare che la Commissione ieri sera ha richiesto 24 ore di tempo perché non conosceva l'emendamento. Poi, avendolo esaminato, ha rilevato che non era proponibile appunto perché l'argomento era stato discusso e si era determinata per esso la preclusione.

ALESSI. Ma il Presidente l'ha letto alla Assemblea e, quindi, l'Assemblea lo conosceva.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Non stiamo giudicando l'operato della Commissione, ma stiamo decidendo se c'è un giudicazione,

tò della Presidenza, la sola che è competente a decidere in materia.

PRESIDENTE. Non c'è un giudicato.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Sera, dopo letto l'emendamento, il signor Presidente, a termini di regolamento, avrebbe dovuto dichiararlo irricevibile o perlomeno improponibile. Ciò non ha fatto. Anzi ha fatto cosa diversa, lo ha trasmesso alla Commissione, non perché si pronunziasse sulla questione di proponibilità, perché questa non è competente a farlo, ma perché si pronunziasse sul merito. La trasmissione alla Commissione non poteva avere altro significato.

ALESSI. E fu trasmesso in seguito a richiesta della Commissione stessa.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. È implicito, quindi, che, non essendovi stata una pronunzia di improponibilità, ma una trasmissione alla Commissione per la pronunzia di merito — il solo potere che avrà la Commissione — la Presidenza ha giudicato sulla ammissione dell'emendamento alla discussione.

BIANCO. Ma la Commissione ha corroborato che era improponibile.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. È giocato sull'equivoco: la Commissione ha nulla da dire sulla proponibilità; può pronunziarsi soltanto sul merito.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiediamo l'applicazione del regolamento.

BENEVENTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Non è esatto affermare che c'è stata una deliberazione da parte del Presidente. Dal processo verbale, risultatualmente:

« La seduta, sospesa alle ore 19, è ripresa alle ore 19,50. »

« L'onorevole Napoli, dato che l'Assemblea ha respinto l'articolo 4 bis e l'articolo 5, propone il seguente articolo aggiuntivo: « mato anche dagli onorevoli Castrogiovanni, Giganti Ines, Guarnaccia, Ferrara, Losi, Barbera Luciano, Alessi, Cris D'Antoni, Nicastro, Montalbano, Mastrostero: »

Articolo 4 ter — Elementi costitutivi dei piani di bonifica e di miglioramento.

Salvo quanto previsto dalle vigenti leggi di bonifica i piani generali di bonifica e le direttive fondamentali di trasformazione e di miglioramento devono di regola prevedere in rapporto alla natura ed all'ubicazione dei terreni ed alla estensione dei fondi la sistemazione dei seguenti elementi:

« a) viabilità aziendale ed interaziendale;

« b) eventuali approvvigionamenti idrici ed opere irrigue aziendali ed interaziendali;

« c) sistemazione idraulico-agraria del terreno;

« d) opere di piccola bonifica;

« e) costruzioni di abitazioni per i lavoratori, di ricovero per gli animali e di fabbricati adatti e sufficienti ai bisogni ed alla destinazione dell'azienda;

« f) eventuali piantagioni arboree.

« Ove si presenti la possibilità devono essere previsti con preferenza quegli ordinamenti culturali ad alto assorbimento di lavori, semprechè le condizioni del fondo lo consentano ».

« L'onorevole Napoli dà, quindi, ragione del suo emendamento.

« L'onorevole Bianco, a nome della Commissione, chiede che l'emendamento sia trasmesso alla stessa perchè possa esaminarlo ed esprimere il suo parere indipendentemente dall'ammissibilità dello stesso ai sensi dell'articolo 101 del regolamento.

« La discussione, pertanto, è rinviata. »

Il Presidente non si è, quindi, pronunziato e pertanto soltanto oggi si può dare lettura dell'articolo per avere un giudizio della Presidenza.

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Il processo deliberativo della formazione delle nostre leggi, per quanto riguarda gli emendamenti, attraversa diverse fasi. Prima fase: presentazione degli emendamenti; seconda fase: ricezione della Presidenza; terza fase: lettura e comunicazione all'Assemblea; quarta fase: diritto della Commissione e del Governo ad esprimere il proprio parere, dopo che il proponente ha illustrato l'emendamento. La proponibilità o meno dell'emendamento è preliminare alla discussione. Cosa è avvenuto nella specie? E'

stato presentato: è fuori discussione; è stato illustrato: è fuori discussione; è stato comunicato all'Assemblea: è fuori discussione.

Perchè la Commissione potesse esercitare il suo diritto di chiedere le 24 ore di tempo per esprimere il suo parere, tutte le altre fasi dovevano necessariamente essere consumate ma, se erano consumate, l'Assemblea era allora in possesso dell'emendamento che era stato letto dal Presidente, ed era entrata nella discussione di merito, che si era iniziata in seguito alla proposta dell'onorevole Napoli.

La questione è stata giudicata per implicito; siamo, quindi, in presenza di un giudicato implicito, in quanto la Presidenza ha lasciato svolgere la discussione successiva.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. E' una questione di diritto che sottoponiamo al nostro Presidente, che è anche un altissimo magistrato. Non vedo, perciò, come l'argomento possa dar luogo a tanto chiasso.

Io credo che quanto ha detto l'onorevole Alessi risponda pienamente a quanto in proposito è chiaramente fissato nel verbale. In questo è detto che l'onorevole Napoli, avendo l'Assemblea respinto gli articoli 4 bis e 7 bis, ha proposto l'articolo aggiuntivo 4 ter, firmato anche da altri deputati e il cui testo è riportato. Le ragioni addotte dal presentatore non sono riportate dal verbale (risulteranno dal resoconto stenografico), ma è evidente che egli avrà chiarito che il suo emendamento non era precluso da un giudicato perchè gli articoli 4 bis e 7 bis concernevano argomenti diversi. Nel verbale, poi, è detto che l'onorevole Bianco, a nome della Commissione, ha chiesto che l'emendamento « indipendentemente dalla ammissibilità dello stesso » fosse trasmesso alla Commissione affinchè lo esaminasse ed esprimesse il suo parere. La Commissione ha, quindi, richiesto la trasmissione per l'esame del merito. Ciò è consono al regolamento perchè questo stabilisce che soltanto il Presidente può decidere se un determinato emendamento può essere portato all'esame dell'Assemblea.

Cosa ha fatto il Presidente? Ha trasmesso l'emendamento, tanto è vero che la Commissione lo ha esaminato; mentre, se lo avesse ritenuto non ammissibile perchè precluso, non lo avrebbe inviato alla Commissione.

BIANCO. Il Presidente non lo ha letto.

NAPOLI. Ma il regolamento non dice che deve leggerlo.

BIANCO. La questione deve essere sollevata, ci deve essere qualcuno che la sollevi... (Interruzioni - Commenti)

NAPOLI. Avevo premesso che sottoponiamo una questione di diritto e che il chiasso è inutile! Il Presidente aveva il diritto ed il dovere di leggere questo articolo aggiuntivo; lo ha trasmesso. Perchè? Per sentire la opinione della Commissione sulla inammissibilità? Ma niente affatto. La Commissione non ha nessun potere di dare la sua opinione su una questione simile, né il Presidente ha il diritto di rinunziare alle sue prerogative. Se il Presidente lo ha mandato alla Commissione per l'esame di merito è segno che ha consumato un atto dispositivo il quale ha per presupposto l'ammissibilità dell'emendamento per inesistenza di preclusione. Questa è una affermazione di diritto che non fa grinze. Attenzione, signori colleghi, a non creare precedenti. Se l'emendamento fosse rimasto sul tavolo del Presidente e questi, avendo espresso delle riserve, non lo avesse inviato alla Commissione, allora non ci sarebbe un giudicato; ma, poichè è stato trasmesso, vorrei sapere in che cosa differisce da tutti gli altri emendamenti che sono stati ritenuti ricevibili e trasmessi alla Commissione.

ALESSI. E' stato ricevuto.

NAPOLI. Questo emendamento è stato ricevuto dalla Presidenza e ciò è dimostrato dal fatto che questa lo ha trasmesso alla Commissione. Se lo avesse ritenuto inammissibile, non lo avrebbe trasmesso. Vero è che la Commissione, nel riceverlo, ha espresso le sue riserve; ma le commissioni in tale campo, non possono giudicare. E' il Presidente che decide, e la decisione, nel caso in specie, è chiara: poichè ha inviato l'emendamento alla Commissione, evidentemente lo ha giudicato ricevibile.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Io ritiengo che, effettivamente, ci sia stata una decisione della Presidenza e, vorrei dire, una decisione pienamente esatta della Presiden-

za. Vorrei fare l'ipotesi che questo emendamento fosse stato presentato nel momento cui si votava l'articolo 4 bis che è stato spinto. Possiamo ritenere che tale votazione avrebbe precluso l'esame di questo emendamento? Io dico di no. Facciamo il confronto perché, in definitiva, tutto sta nell'esame se l'articolo 4 bis e l'emendamento sono contrasto fra loro. Io dico che contrari non ce n'è, perché, mentre l'articolo 4 bis abbiamo respinto stabiliva che nei piani generali ci dovessero necessariamente essere talune cose...

PRESIDENTE. Onorevole La Loggia, questo modo Ella entra nel merito. Permette l'interrompa per leggere quella parte resoconto stenografico della seduta precedente che si riferisce a questa questione. Dopo che l'onorevole Napoli ha presentato questo emendamento, nel resoconto si legge:

« PRESIDENTE. Questo sarebbe un emendamento nuovo.

« RESTIVO, Presidente della Regione. « direi di inviarlo alla Commissione, per « lo esamini.

« MILAZZO, Assessore all'agricoltura « alle foreste. Anch'io direi di mandarlo alla Commissione.

« CRISTALDI, relatore di minoranza. « « mo tutti d'accordo.

« NAPOLI. Noi non abbiamo parlato « la Commissione, ma col collega onorevole Starrabba di Giardinelli.

« BIANCO. Ma dove dovrebbe essere « serito?

« PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Ma è stato distribuito?

« NAPOLI. Vorrei rilevare che, in sostanza, sarà bene che vada alla Commissione qualunque emendamento; tuttavia qui è tramutato in direttiva di regola quello che era stato proposto come un obbligo. Quindi l'Assemblea ha tutti gli elementi necessari per conoscere la questione ed è persuasa che quello che si voleva fare e non si fece è si vuole fare ora.

« PRESIDENTE. Preliminarmente, si vorrebbe interpellare l'Assemblea e il Governo se credono opportuno trattare ora

mento niente. La Commissione può domandare un altro giorno di tempo.

ARDIZZONE. Trattiamolo domani.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiediamo ventiquattro ore di tempo.

BIANCO. La Commissione chiede che lo emendamento sia comunicato per iscritto e si riserva di dare il suo parere, indipendentemente da quella che può essere la propensionibilità o meno di esso in base all'articolo 101 del regolamento interno.

PRESIDENTE. Allora la discussione dell'articolo aggiuntivo 4 ter è rinviata a domani. »

Quindi la preclusione non può opporsi in quanto nella seduta precedente l'emendamento era già stato posto in discussione. (Applausi)

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Resta inteso che oggi viene stabilito un precedente per cui nessun deputato ha il diritto di sollevare la preclusione dopo che il Presidente si sia rifiutato di ammetterla. Questo è bene che si sappia, perché in definitiva.....

CRISTALDI, relatore di minoranza. C'è il regolamento.

ALESSI. L'onorevole Starrabba di Giardinelli intende chiarire che nessuno ha il diritto di sollevare preclusione, dopo che il Presidente abbia giudicato. E questo è esatto.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Io intendo che sia chiaramente stabilito un principio per l'avvenire. Ella, onorevole Cristaldi, non può per ora prevedere se nel futuro avrà necessità o convenienza di ricorrere alla preclusione. Intanto sappia che si è stabilito questo precedente: che nessuno, interpretando il regolamento, ha possibilità di sollevare preclusioni. Questo lo dico per l'avvenire.

PRESIDENTE. Si proceda alla discussione sul merito dell'articolo 4 ter.

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Onorevoli colleghi, mi ricollego alla mia dichiarazione di voto fatta in occasione dell'articolo 4 bis, in cui ho chiarito i motivi per cui non potevo votare a favore. La ragione è questa: l'emendamento, prescindendo dalla natura, dall'ubicazione del terreno, dalla progressività delle opere, fissava un obbligo coordinato, inflessibile e cumulativo di diversi doveri, e poichè gli articoli successivi determinano una serie di sanzioni per gli inadempienti, naturalmente ne poteva derivare l'iniquo effetto di punire proprietari o agricoltori per non avere compiuto delle opere che non potevano o non dovevano compiere. L'articolo che oggi noi sottoponiamo all'approvazione dell'Assemblea, invece, stabilisce soltanto delle direttive.....

STABILE. Lo vuole leggere?

ALESSI. direttive di massima che fissano una regola generale.

NAPOLI. Piani generali.

ALESSI. Naturalmente, parliamo dei piani generali, la stessa intitolazione dice: « Elementi costitutivi dei piani di bonifica e di miglioramento ». L'articolo condiziona poi queste regole generali all'estensione, all'ubicazione, alla natura del terreno. Poichè il collega Stabile me lo ha chiesto, leggo senz'altro l'articolo: « Salvo quanto previsto dalle vigenti leggi... ». Questo richiamo è cauto perché non affida al nostro elenco l'ambito esclusivo degli interventi, e, d'altra parte, consente sempre, ai proprietari che bonificano, di godere delle disposizioni contenute nella legge sulla bonifica. « Salvo quanto previsto dalle vigenti leggi di bonifica i piani generali di bonifica e le direttive fondamentali di trasformazione e di miglioramento devono di regola... ».

Quindi non vi è qui obbligo assoluto, specifico, che limiti la discrezionalità dell'ufficio tecnico, che deve muoversi con senso di responsabilità, che non deve essere una macchina, ma deve vedere di volta in volta se quella tale regola che deve essere osservata sia da applicare.

« ...prevedere in rapporto alla natura ed all'ubicazione dei terreni ed all'estensione dei fondi, la sistemazione dei seguenti elementi..... » (Quindi non abbiamo usato né la parola installazione, né trasformazione, né innovazione ma la parola « sistemazione »):

« a) viabilità aziendale ed interaziendale; « b) eventuali approvvigionamenti idrici ed « opere irrigue aziendali ed interaziendali; « c) sistemazione idraulico-agraria del terreno; d) opere di piccola bonifica; e) costruzioni di abitazioni per i lavoratori, di ricovero per gli animali e di fabbricati adatti « e sufficienti ai bisogni ed alla destinazione « delle aziende; f) eventuali piantagioni arboree ».

Non vedo perchè questo articolo non debba essere votato all'unanimità: queste direttive corrispondono agli insegnamenti tecnici in materia. E' stato osservato che nelle lettere b) ed f) è detto « eventuali », mentre nelle restanti lettere tale parola manca, e ci si è chiesto se ciò, per caso, non significhi un obbligo fisso per tutte le altre categorie di opere. Non è così. Nelle lettere a), c), d), vi è una normalità di interventi, ma questi interventi sono sempre condizionati alla natura, alla ubicazione, alla estensione del terreno, cioè, insomma, a quelli che sono i dati economici aziendali, mentre per l'approvvigionamento idrico, le opere irrigue aziendali e le piantagioni, i piani generali di bonifica e le direttive fondamentali per la trasformazione devono tener conto non soltanto dell'ubicazione, della natura, dell'estensione, ma anche delle possibilità materiali, come ad esempio, se l'acqua ci sia o no. Ove l'acqua non ci fosse, le opere irrigue non potrebbero essere previste, perchè sarebbero assolutamente antieconomiche o impossibili. Io ritengo che diamo così l'indirizzo agli organi tecnici, ma non li leghiamo in modo tale che possano derivarne conseguenze aberranti; quindi, credo che il contrasto manifestato da alcuni settori della Assemblea non sia giustificato. Quegli stessi motivi per cui ho dichiarato di votare contro l'articolo 4 bis mi hanno obbligato ad essere uno dei proponenti e redattori dell'articolo 4 ter e mi obbligano ora a votare a favore.

BENEVENTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Onorevoli colleghi, il contenuto di questo articolo aggiuntivo potrebbe formare oggetto di un ordine del giorno che stabilisse le linee direttive da dare al potere esecutivo circa l'applicazione dell'articolo 4 della legge. Ma stabilire delle linee direttive in una legge non mi sembra né uti-

le né, nello stesso tempo, appropriato legge stessa, perchè le norme di bonifica dettate dalla legge di bonifica a cui ci ricordiamo. Ora in una legge si danno norme impongono determinate esecuzioni di definite opere, e non si possono dare delle linee direttive il cui non soddisfacimento scia del tutto indifferenti.

ALESSI. Obbliga l'ispettorato ad una tivazione.

BENEVENTANO. Non è obbligatorio che la elencazione delle opere è fatta a esemplificativo e non tassativo...

ALESSI. Non è nemmeno questo. E' direttiva.

BENEVENTANO. Una direttiva di ma può andare in un regolamento e lo concepire, in sede di discussione, come ne del giorno che dia un indirizzo al potere esecutivo; non posso ammettere che sia tenuta in un articolo di legge, specialm in una legge di così vasta portata. Però sono contrario all'articolo 4 ter e sono d sto ad accettarne il contenuto soltant espresso in un ordine del giorno da sotto all'approvazione del Governo.

PANTALEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTALEONE. Onorevoli colleghi, c'è stato detto dall'onorevole Beneventano, a mio avviso, non è esatto. In alcune non solo sono stati fissati i principi, ma state indicate le modalità. La legge del 18 maggio 1933 specifica che le opere di bonifica appartengono a due categorie e stabiliscono le categorie. Quindi la tesi onorevole Beneventano, il quale afferma non è esatto precisare quali devono essere opere, non si regge. Noi dobbiamo stare nella legge non semplicemente i princ

BENEVENTANO. Allora togliamo « tualmente ».

ALESSI. Sono previste direttive no e opere eventuali.

PANTALEONE. Onorevole Beneventano, per la legge del 18 maggio 1924, numeri riguardante le trasformazioni fondiar pubblico interesse, per il solo fatto che

to. Non sono state indicate le materie e non sono state specificate quali debbono essere i lavori da eseguire, sono stati emanati, successivamente, a titolo esplicativo, una circolare ed un decreto ministeriale. Dobbiamo ripetere lo stesso errore? A mio avviso, quello che lei sostiene non si regge! Quindi stabiliamo i principi, stabiliamo le direttive, anche quelle eventuali».

una m

rio per
a a fin

E' una

i massi
lo posso
ne ordi
l potere
sia cor
almente
Pertanto
lo dispon
tanto se
ottoporre

3.

ni, quan
avventano
ne leggi
ma sono
del feb
di boni
stabilisce
esi dello
erma che
essere le
stabilità
principi
o « even
e norma
eventua
mero, i
ndiarie
o che

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Ho chiesto la parola per rappresentare la necessità che si coordini questo articolo con gli altri già votati. Devo ricordare all'Assemblea che, per la materia che forma oggetto dello articolo in esame, nel titolo primo e nei sottotitoli relativi si è adottata la formulazione « Piani generali di bonifica e direttive per la trasformazione ». Di guisa che bisognerebbe qui sostituire il titolo con il seguente: « Elementi costitutivi dei piani generali di bonifica e delle direttive per la trasformazione ».

ALESSI. D'accordo.

NICASTRO. D'accordo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Per la stessa ragione propongo di sostituire nel primo comma alle parole « di trasformazione e di miglioramento » le parole « per la trasformazione ». Vorrei dire anche che l'ultimo comma andrebbe più ragionevolmente riferito al secondo titolo perché questo parla di ordinamenti culturali. Quindi propongo che l'ultimo comma venga stralciato dall'articolo per riprenderne l'esame in sede di discussione del titolo secondo.

ALESSI. D'accordo.

LA LOGGIA. Assessore alle finanze. Voglio poi dire che le preoccupazioni da qualche parte avanzate, secondo cui si tratterebbe di direttive obbligatorie in ogni caso e che quindi si rientrerebbe nel campo di quel tale articolo 4 bis che è stato respinto, sono infondate perché il riferimento alle singole voci determina la discrezionalità dell'organo tecnico nella esecuzione di queste direttive. E' bene dare questi chiarimenti.

ALESSI. E' stato ampiamente detto.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Non dobbiamo metterci sulla linea dell'assurdo. Dove sarà ragionevole che il piano possa prevedere queste sistemazioni, il piano, di regola, le conterrà; dove non sarà possibile, il piano non le conterrà. Con queste piccole modifiche credo che si possa passare ai voti.

BIANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. La maggioranza della Commissione ritiene che quanto è contenuto nel presente emendamento possa costituire oggetto di un ordine del giorno, al quale aderirebbe ma è contraria a che l'emendamento diventi una norma della legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta La Loggia, accettata dai proponenti e dalla Commissione, di stralciare dall'articolo 4 ter l'ultimo comma.

(E' approvata)

Pongo ai voti il titolo dell'articolo 4 ter nel seguente testo proposto dall'Assessore alle finanze ed accettato dai proponenti e dalla Commissione: « Elementi costitutivi dei piani generali di bonifica e delle direttive per la trasformazione ».

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 4 ter, ridotto al solo primo comma, con la modifica proposta dallo onorevole La Loggia ed accettata dai proponenti e dalla Commissione. Lo rileggono:

Art. 4 ter.

« Salvo quanto previsto dalle vigenti leggi di bonifica, i piani generali di bonifica e le direttive fondamentali per la trasformazione devono, di regola, prevedere, in rapporto alla natura ed ubicazione dei terreni ed alla estensione dei fondi, la sistemazione dei seguenti elementi:

- viabilità aziendale ed interaziendale;
- eventuali approvvigionamenti idrici e opere irrigue aziendali ed interaziendali;
- sistemazione idraulico-agraria del terreno;
- opere di piccola bonifica;
- costruzioni di abitazioni per i lavoratori, di ricovero per gli animali, di fabbricati

adatti e sufficienti ai bisogni ed alla destinazione dell'azienda;

f) eventuali piantagioni arboree.»

(E' approvato)

POTENZA. La maggioranza della Commissione non ha votato neanche per la bonifica!

BENEVENTANO. La bonifica, voi la volete! sulla carta!

STARABBA DI GIARDINELLI. Io voto secondo la mia coscienza.

PRESIDENTE. La discussione prosegue nella seduta successiva.

La seduta è rinviata a domani, alle ore 21,20, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta alle ore 21,20.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo